FONDO
COMUNI
CONFINANTI

FONDO COMUNI DI CONFINE

(legge 23 dicembre 2009, n.191 e s.m.i.)

INTESA DEL 11 giugno 2020

REGOLAMENTO DEL COMITATO PARITETICO PER LA GESTIONE DELL'INTESA

Art.1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato in data 11 febbraio 2015, ai sensi dell'art. 2, comma 4 dell'Intesa di data 19 settembre 2014, concernente la gestione delle risorse finanziarie di cui all'art. 2, comma 117 e comma 117 bis della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e s.m.i., è nel presente testo aggiornato e adeguato alle modifiche dell'Intesa, sottoscritta in un nuovo testo l'11 giugno 2020, con efficacia dal 26 giugno 2020.
2. Il Regolamento:
   a) disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato paritetico e della Segreteria tecnica;
   b) definisce le modalità di gestione dei progetti approvati e finanziati nelle annualità 2010-2011 e 2012 dall'Organismo di Indirizzo e delle relative risorse, nonché le modalità di gestione degli interventi previsti dall'art. 6 dell'Intesa;
   c) fornisce indicazioni finalizzate ad una migliore interpretazione e attuazione dell'Intesa.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, si chiariscono le seguenti definizioni.

1. La parola "ambito" assume tre diverse accezioni:

a) "**ambito territoriale**" (art. 5, comma c.1) e c. 3) del presente Regolamento): area compresa all'interno di una stessa Provincia di, Belluno, Vicenza, Verona, Brescia e Sondrio, interessata da un

intervento strategico (art. 6, comma 1, lettere a), b), c) dell'Intesa), definito altresì – d'area vasta, o strategico;

b) "**ambito ottimale**" (art. 6, comma 1, lettera a) dell'Intesa; art. 10, comma 1, ultimo cpv. Regolamento; art. 11, comma 1, e comma 2, Regolamento): porzione di territorio, avente caratteristiche morfologiche, sociali ed economiche simili a quella dei comuni confinanti e contigui, sita all'interno di una stessa Provincia di Belluno, Vicenza, Verona, Brescia e Sondrio e interessata da un intervento d'area vasta;

c) "**ambiti di intervento**"(art. 12 Regolamento per i progetti di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) ; linee guida - Allegato C per progetti di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c)): settore economico-sociale al quale deve riferirsi l'intervento o il progetto di cui si chiede il finanziamento.

2. Con la locuzione "**area territoriale**" di competenza di ciascun Ufficio referente, si intende un'area territoriale coincidente con la Provincia di Belluno, Vicenza, Verona, Brescia e Sondrio.

3. L'elenco dei Comuni confinanti, e l'elenco dei Comuni confinanti e contigui, rispettivamente, gli allegati A e B del presente Regolamento, sono aggiornati alla data del 20 maggio 2019, fatte salve le eventuali successive istituzioni di nuovi Comuni e/o le eventuali fusioni fra gli stessi.

Art. 3

Composizione, Presidenza e sede del Comitato

1. Il Comitato paritetico è composto da:
   a) il Ministro per gli affari regionali e le autonomie o un suo delegato;
   b) il Presidente della Regione Lombardia o un suo delegato;
   c) il Presidente della Regione del Veneto o un suo delegato;
   d) il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano o un suo delegato;
   e) il Presidente della Provincia autonoma di Trento o un suo delegato.

   Ai lavori del Comitato partecipano anche i Presidenti delle Province di Belluno e di Sondrio, o i loro rispettivi delegati, con diritto di voto, oltre a tre rappresentanti dei sindaci dei Comuni confinanti, senza diritto di voto. L'individuazione di tali rappresentanti viene effettuata dai Comuni confinanti e comunicata al Comitato.
2. Ai componenti del Comitato e agli altri partecipanti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, o emolumento comunque denominato, salvo il rimborso degli oneri relativi alle missioni.
3. Le funzioni di Presidente del Comitato sono svolte dal Ministro per gli affari regionali e le

autonomie o da un suo delegato; il Comitato, con propria deliberazione, individua al proprio interno la carica di Vicepresidente. Il Presidente del Comitato ne convoca e presiede le sedute e ne svolge il ruolo di rappresentanza. Il Presidente può avvalersi della collaborazione di soggetti che lo coadiuvino nell'esercizio delle sue funzioni.

4. La sede del Comitato è stabilita presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.
5. Le funzioni amministrative, a supporto del Comitato, sono svolte dagli uffici appartenenti al Dipartimento per gli Affari regionali che provvedono, in particolare, alla convocazione delle sedute, alla loro verbalizzazione, alla pubblicazione delle deliberazioni e alla tenuta del relativo registro.

   Nell'espletamento di tali funzioni, tali uffici possono essere supportati, su richiesta del Presidente del Comitato paritetico, dalle strutture delle Amministrazioni sottoscrittrici dell'Intesa o, partecipanti al Comitato stesso con diritto di voto, nonché dagli uffici di supporto alla Segreteria tecnica.

Art. 4

Organizzazione del Comitato paritetico

1. Il Comitato paritetico si riunisce almeno due volte all'anno e, comunque, ogni volta il Presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta dei rappresentanti di ciascuna delle Amministrazioni sottoscrittrici dell'Intesa.
2. Il Comitato è convocato dal Presidente per posta elettronica certificata indirizzata ai componenti, con indicazione dell'ordine del giorno proposto. La convocazione deve avvenire con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. In caso di urgenza motivata, il Comitato è convocato ogni qualvolta ne sia dato avviso ai suoi componenti, almeno ventiquattro ore prima della seduta.

   La documentazione allegata all'ordine del giorno è resa disponibile contestualmente alla convocazione o, ove ritenuto necessario in ragione della sua quantità, indicando l'ufficio o il sito telematico in cui è possibile reperirla. In caso di impedimento o temporanea assenza del Presidente del Comitato, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.
3. Per la validità delle sedute del Comitato è necessaria la partecipazione di almeno 5 aventi diritto al voto. La partecipazione può avvenire anche in videoconferenza.
4. Le decisioni del Comitato assumono la forma di deliberazioni; le deliberazioni sono prese con

almeno 5 voti favorevoli; per le attività delegate dal Comitato paritetico al suo Presidente, quest'ultimo provvede tramite determinazioni. Il Presidente sottoscrive gli atti negoziali in rappresentanza del Comitato, salvo quanto diversamente disposto nei relativi atti.

5. Gli atti del Comitato paritetico vengono pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie per il tramite del sito web del Fondo Comuni confinanti, anche ai sensi del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.. Essi possono, altresì, essere pubblicati sui siti istituzionali delle Regioni e delle Province autonome, e delle Province di Belluno e di Sondrio.

Art. 5

Attività del Comitato paritetico

1. Il Comitato paritetico, d'ora, innanzi, Comitato:
   a) definisce le modalità di gestione dei progetti approvati e finanziati nelle annualità 2010-2011 e 2012 dall'Organismo di Indirizzo, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2011, e delle relative risorse;
   b) definisce e approva con propria deliberazione, per le annualità 2013 - 2018, la ripartizione delle risorse fra le quattro tipologie d'intervento previste all'art. 6 dell'Intesa, indicando altresì le modalità e i criteri di individuazione e/o selezione e gestione degli interventi finanziabili, anche sulla base di linee guida e della roadmap.
   c) Per quanto concerne gli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c), dell'Intesa, altrimenti definiti – "d'area vasta" o "strategici", relativi alla programmazione decorrente dall'annualità 2019, il Comitato:

      c.1) individua e/o seleziona, sulla base delle linee guida di cui all'Allegato C e relativa roadmap di cui all'Allegato C.1, gli interventi anche aggregati per ambiti territoriali, contenuti nella "proposta di programma dei progetti strategici" per l'area di riferimento, e ne approva la programmazione anche pluriennale. Con la delibera di approvazione dei programmi di intervento, il Comitato assegna il contributo del Fondo Comuni confinanti all'area di riferimento e dà mandato al Presidente di adottare gli atti conseguenti; il costo minimo di ciascun progetto d'area vasta deve essere non minore di 1.500.000,00 euro. Il valore del costo minimo può essere motivatamente derogato dal Comitato paritetico.

      c.2) approva gli schemi negoziali, secondo quanto previsto dalla Roadmap (allegato

C.1);

c.3) può disporre, ai sensi dell'art. 8, comma 3 dell'Intesa stessa, il trasferimento delle risorse relative al programma di intervento dei progetti strategici, alle Regioni Lombardia e del Veneto, e alle Province interamente montane di Belluno e di Sondrio, previa richiesta, ponendo in capo a tali Enti ogni procedura di attuazione del programma e l'adozione di tutti gli atti relativi. Il trasferimento viene disposto con apposita deliberazione di approvazione di uno schema di accordo, con vincolo di destinazione delle relative risorse alla realizzazione degli interventi, singoli, ovvero aggregati per ambiti territoriali.

Le modalità di erogazione dell'anticipo e dei successivi fabbisogni di cassa sono definiti dall'art. 17 del presente Regolamento.

d) Definisce, in accordo con le Regioni e le Province competenti, le modalità operative per assicurare l'omogeneità dell'attività istruttoria sugli interventi finanziati;

e) definisce, con propria deliberazione, i criteri, nonché le modalità attuative e operative per il finanziamento delle iniziative di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), dell'Intesa, tenuto conto che, a decorrere dall'annualità 2020, il trasferimento delle risorse avviene senza previo bando. Le istanze di finanziamento possono riguardare anche più progetti contenuti in un programma di interventi per un importo complessivo annuale di 500.000 (cinquecentomila) euro. Il trasferimento delle relative risorse è disposto con successiva deliberazione del Comitato stesso;

f) con decorrenza dall'annualità 2019, dispone in merito all'assegnazione agli Uffici referenti delle risorse di cui all'art. 6, comma 1, lettera e), punto 2) dell'Intesa, approvando apposito accordo convenzionale che ne definisce tempi e modalità di erogazione.

2. Il Comitato adotta tutti gli strumenti organizzativi e di programmazione necessari per un'efficace ed efficiente gestione delle attività previste dall'Intesa.

3. Il Comitato verifica, con cadenza annuale, l'efficacia delle azioni attivate sulla base di una relazione predisposta dalla Segreteria tecnica, finalizzata ad evidenziare l'andamento degli interventi in termini di spesa e di rispetto delle scadenze, nonché a misurare le effettive ricadute complessive, prodotte sui territori confinanti e a individuare le criticità residue.

4. Il Comitato assume, anche per il tramite della Segreteria tecnica, tutte le azioni necessarie per assicurare la piena attuazione degli interventi, sollecitando il rispetto delle scadenze fissate e provvedendo, ove necessario, in caso di perdurante inerzia dei beneficiari, alla revoca del

finanziamento.

5. Il Comitato garantisce la partecipazione delle Province, degli enti locali e delle altre forme rappresentative dei territori confinanti attraverso la loro consultazione periodica, eventualmente anche nell'ambito di tavoli istituzionali ai fini dell'attuazione dei programmi d'intervento di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c) dell'Intesa.

6. Il Comitato, attraverso la Segreteria tecnica, con il supporto delle Regioni e delle Province autonome, può condurre lo sviluppo delle progettualità strategiche e sovraregionali ai fini, sia di un ottimale utilizzo delle risorse di cui all'art. 5 dell'Intesa, sia dell'attivazione di altre potenziali fonti di finanziamento, con riferimento anche alla partecipazione a bandi europei.

7. Il Comitato assume le decisioni in ordine a quanto ad esso sottoposto dalla Segreteria tecnica, non contemplato nei punti precedenti.

8. Il Comitato può delegare il Presidente allo svolgimento delle competenze e delle funzioni che ritenga utili al fine di garantire tempestività ed efficacia all'attuazione dell'Intesa.

Art. 6

Segreteria tecnica

1. La Segreteria tecnica è composta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 dell'Intesa da 7 componenti. I componenti sono:

- un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie;
- un rappresentante della Provincia autonoma di Trento;
- un rappresentante della Provincia autonoma di Bolzano;
- un rappresentante della Regione Lombardia;
- un rappresentante della Regione del Veneto;
- un rappresentante della Provincia di Belluno;
- un rappresentante della Provincia di Sondrio.

2. I rappresentanti delle Regioni e delle Province devono essere individuati nei segretari o nei dirigenti generali o loro delegati.

3. Ai componenti della Segreteria tecnica non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, o emolumento comunque denominato, salvo il rimborso degli oneri relativi alle missioni.

4. La Segreteria tecnica ha sede presso la Provincia autonoma di Trento, la quale, tramite il suo rappresentante, ne assume, *pro tempore*, il coordinamento salvo che, tramite separato accordo

tra il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e le Province autonome, non sia diversamente stabilito. E' compito della Provincia che coordina la Segreteria tecnica acquisire i nominativi dei singoli componenti, dandone comunicazione al Comitato, anche per quanto riguarda eventuali successive modifiche degli stessi.

5. Al coordinatore della Segreteria tecnica è attribuita la gestione amministrativo - contabile con l'adozione degli atti conseguenti.

Art.7

Organizzazione della Segreteria tecnica

1. La Provincia autonoma, cui spetta il coordinamento, assicura le funzioni di supporto della Segreteria tecnica, i cui oneri sono riconosciuti nei termini e con le modalità previste dall'art. 6, comma 1, lettera e), punto 1 dell'Intesa.
2. La Segreteria tecnica, qualora necessario, si avvale della partecipazione di ulteriori competenze giuridico-amministrative o tecnico-economiche appartenenti alle Amministrazioni che la compongono. Gli oneri per la partecipazione alle attività della Segreteria di queste persone sono a carico delle Amministrazioni di appartenenza. Qualora vi fosse altresì la necessità di specifiche professionalità di carattere gestionale, tecnico, amministrativo e/o finanziario, il Comitato paritetico, su proposta della Segreteria Tecnica, può acquisire ulteriori professionalità esterne i cui costi sono inseriti tra le risorse previste dall'Articolo 6, comma 1 lettera e) dell'Intesa.
3. Presso la sede della Provincia autonoma a cui spetta il coordinamento della Segreteria tecnica di cui al punto 1, è operativo uno "Sportello centrale Comuni confinanti" attraverso cui si provvede agli adempimenti tecnico-amministrativo-contabili verso i soggetti beneficiari, e ad informare ciascun soggetto beneficiario riguardo ai finanziamenti di competenza, alla gestione degli atti ed alla loro archiviazione.
4. Presso le Regioni Lombardia e del Veneto e le Province di Belluno e Sondrio, o presso altri Enti pubblici da loro individuati, possono essere attivati Uffici referenti per l'esercizio delle funzioni istruttorie delegate e di gestione del programma della relativa area territoriale, e/o delle relative aree territoriali, riferite in particolare agli interventi di cui all'art. 6, comma 1 lettere a), b) e c) dell'Intesa. Gli oneri per il funzionamento degli Uffici referenti sono riconosciuti nei termini e con le modalità previste dall'art. 6, comma 1, lettera e), punto 2 dell'Intesa.

Art. 8

Compiti della Segreteria tecnica

Alla Segreteria tecnica spettano i compiti di seguito elencati che sono svolti, prevalentemente, con il supporto dello "Sportello centrale Comuni confinanti", fatto salvo quanto previsto, con espresso richiamo agli Uffici referenti, dall'articolo 9 del presente Regolamento:

1. sviluppa, nell'ambito delle indicazioni fornite dal Comitato, tutte le attività necessarie al fine di garantire un'efficace ed efficiente gestione delle iniziative previste dall'Intesa;

2. per quanto concerne i programmi degli interventi strategici di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c) dell'Intesa, nonché in attuazione delle linee guida, di cui all'articolo 5, lettere b) e c.1) del presente Regolamento:

a) procede alle valutazioni e alle istruttorie relative agli interventi, eventualmente aggregati per ambiti territoriali, anche per il tramite degli Uffici referenti;

b) provvede conseguentemente alla relativa liquidazione, anche per il tramite degli Uffici referenti;

c) predispone ed adotta, in accordo con gli Uffici referenti, check-list comuni e modalità istruttorie condivise puntando sullo strumento dell'autocertificazione al fine di snellire i procedimenti amministrativi e garantire tempi certi di liquidazione ai soggetti attuatori;

d) sottopone i documenti istruttori, ove previsto, all'approvazione del Comitato;

e) ai sensi dell'art. 8, comma 3 della nuova Intesa, e dell'art. 5, comma 1, lett. c. 3) del presente Regolamento, dà attuazione al trasferimento delle risorse per la realizzazione degli interventi, disposta dal Comitato, alle Regioni del Veneto, Lombardia, e alle Province di Belluno e di Sondrio. Le modalità attuative di tale disposizione, per quanto concerne, in particolare, l'erogazione dell'anticipo e dei complessivi fabbisogni di cassa sono definite all'articolo 17.

3. Per quanto concerne il finanziamento degli interventi previsti dall'art. 6, lettera d) dell'Intesa, in attuazione dell'articolo 5, lettera e) del presente Regolamento, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento medesimo:

a) verifica la completezza della documentazione e la coerenza con gli ambiti di intervento delle richieste di finanziamento dei singoli Comuni confinanti con facoltà di chiedere, ai Comuni istanti, chiarimenti, integrazioni o quant'altro necessario a completare l'istruttoria;

b) dall'annualità 2020, formula la proposta di approvazione del programma di interventi al Comitato paritetico;

c) coordina l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 6, comma 1, lettera d) dell'Intesa, autorizzando direttamente le proroghe, secondo quanto previsto dall'art. 24 del presente Regolamento;

d) istruisce e presenta al Comitato le istanze di proroga di competenza del Comitato stesso ai sensi dell'art. 24, e le istanze di modifica degli interventi ai sensi degli articoli 20, 21, 22 e 23 del presente Regolamento;

e) esercita un'azione generale di coordinamento della fase di attuazione, di monitoraggio dei tempi e delle modalità di realizzazione degli interventi finanziati.

4. Predispone la relazione annuale di cui all'art. 5, punto 3 del presente Regolamento, entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello di riferimento.

5. Predispone, sulla base di modalità condivise con gli Uffici referenti, un piano dei controlli, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 25 del presente Regolamento.

6. In esito ai controlli può proporre al Comitato la revoca parziale o totale del finanziamento concesso.

7. Predispone i provvedimenti deliberativi per il Comitato, anche per il tramite degli Uffici referenti.

8. La Segreteria tecnica, ai fini di un più efficace raggiungimento degli obiettivi dell'Intesa, provvede, su mandato del Comitato Paritetico, a fornire ai beneficiari, anche per mezzo dello "Sportello Centrale Comuni confinanti" e degli Uffici referenti, tutte le informazioni necessarie per una corretta attuazione e rendicontazione delle progettualità finanziate.

9. Per quanto riguarda i progetti finanziati nelle annualità 2010, 2011 e 2012 dal preesistente Organismo di Indirizzo (Odi) e quelli di cui all'art. 6 comma 1 lettera d), la Segreteria tecnica, attraverso lo Sportello centrale, in qualità di soggetto gestore delle risorse, assicura ai soggetti beneficiari, il pagamento degli acconti entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, e il pagamento della rata finale a saldo, entro 60 giorni. Il termine decorre dalla data di ricevimento della richiesta del beneficiario, corredata di documentazione. Il termine è sospeso una sola volta in caso di richieste di integrazioni/regolarizzazioni della documentazione, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di procedimento amministrativo.

10. Per quanto riguarda i progetti di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), b), c), la Segreteria tecnica, attraverso lo Sportello centrale, in qualità di soggetto gestore delle risorse, assicura ai soggetti beneficiari, il pagamento degli acconti entro 30 giorni dal ricevimento del nulla

osta da parte dell'Ufficio referente, e il pagamento della rata finale a saldo, entro 60 giorni. Il termine decorre dalla data di ricevimento del nulla osta. Nel caso in cui sia previsto il nulla osta da parte dell'Ufficio referente, i predetti termini decorrono dal ricevimento dello stesso.

11. Nel caso del trasferimento di risorse ai sensi dell'art. 8, comma 3, dell'Intesa, la Segreteria Tecnica, attraverso lo Sportello centrale, in qualità di soggetto gestore delle risorse, assicura alle Regioni del Veneto e Lombardia, alle Province di Belluno e di Sondrio, il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta costituita dalla attestazione delle spese sostenute e dalla richiesta di fabbisogno di cassa.

Art. 9

Compiti degli Uffici referenti

1. Agli Uffici referenti, di cui all'articolo 7, comma 4, del presente Regolamento, spettano, per l'area di competenza, principalmente in relazione agli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) dell'Intesa, i seguenti compiti:
   a) svolgere le attività istruttorie delegate sulla base di modalità condivise con la Segreteria tecnica;
   b) coordinare le attività relative all'avvio del programma, ponendo in essere le iniziative necessarie a verificarne l'avanzamento e ad assicurare, per quanto di competenza, il completamento;
   c) provvedere all'adozione degli atti necessari ai fini della erogazione dei contributi ai soggetti beneficiari, trasmettendo alla Segreteria tecnica – Sportello centrale, all'esito di ciascuna istruttoria, il nulla osta per l'emissione del relativo mandato di pagamento ovvero, in caso di trasferimento delle risorse di cui all'art. 8, comma 3, possono provvedere direttamente alla relativa liquidazione;
   d) autorizzare le modifiche, le variazioni e le proroghe degli interventi di propria competenza;
   e) supportare la Segreteria tecnica nell'adozione di tutti gli atti afferenti la gestione del programma.
2. Gli Uffici referenti provvedono, per l'area territoriale di competenza, agli adempimenti tecnico-amministrativo-contabili verso i soggetti attuatori incaricati dell'attuazione degli interventi. Nel caso in cui le Regioni Lombardia e del Veneto e le Province di Belluno e Sondrio, ovvero le diverse amministrazioni, presso le quali siano incardinati gli Uffici referenti, siano individuate

quali soggetti attuatori dei progetti di cui all'art. 6 comma 1 lett. a), b), c), si rapportano direttamente con gli Uffici referenti, che dovranno garantire indipendenza e autonomia funzionale.

3. Le funzioni degli Uffici referenti sono disciplinate da apposito accordo convenzionale che regola anche le modalità di riconoscimento dei relativi oneri ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e), punto 2 dell'Intesa.
4. Tale accordo, stipulato sulla base delle linee guida di cui all'Allegato D, si attuerà con l'adozione di apposite check-list, da redigersi secondo modelli condivisi con la Segreteria tecnica e riferite alle voci corrispondenti alle verifiche che gli Uffici referenti dovranno eseguire nelle varie fasi dei compiti attribuiti.

Art. 10

Beneficiari

1. Per quanto concerne gli interventi e le iniziative d'area vasta di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c) dell'Intesa, sono ammessi a finanziamento le progettualità riferite a:
   - i Comuni della Regione Lombardia e del Veneto, confinanti con la Provincia autonoma di Trento e con la Provincia autonoma di Bolzano, come elencati nel documento unito al presente Regolamento come Allegato A;
   - forme associative tra i soggetti di cui al punto precedente riconosciute da norme statali, e/o regionali;
   - le Province della Regione del Veneto e della Regione Lombardia confinanti con la Provincia autonoma di Trento e con la Provincia autonoma di Bolzano;
   - la Regione Lombardia;
   - la Regione del Veneto.

   Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a) dell'Intesa, su proposta delle Provincie, il Comitato paritetico può definire ambiti ottimali di Comuni nelle Province di Belluno, Vicenza, Verona, Brescia e Sondrio, che per caratteristiche morfologiche, sociali ed economiche simili a quelle dei Comuni confinanti e contigui, possono essere oggetto degli interventi strategici.
2. Per quanto concerne gli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) dell'Intesa, possono presentare istanza di finanziamento solo i Comuni della Regione Lombardia e del Veneto confinanti con la Provincia autonoma di Trento e con la Provincia autonoma di Bolzano, come elencati nel documento Allegato A al presente Regolamento.

3. Qualora alcuni dei 48 Comuni confinanti siano oggetto di fusione fra loro, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle relative disposizioni attuative lombarde e/o venete, il finanziamento, previsto dall'art. 6, comma 1, lettera d) dell'Intesa, viene erogato al nuovo Comune risultante dalla fusione, per l'importo corrispondente alla somma dei finanziamenti spettanti a tutti i Comuni soggetti alla fusione.

Art. 11

Spese ammissibili

1. Sono ammesse a contributo per intero le sole spese relative all'esecuzione di lavori, all'approvvigionamento di forniture/beni, alla promozione di attività, e allo sviluppo di servizi da realizzare nei territori dei Comuni di confine e contigui delle Regioni del Veneto e della Lombardia, come elencati nell'Allegato B al presente Regolamento, nonché relative agli ambiti ottimali come definiti dal Comitato, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a) dell'Intesa.
2. Nel caso di realizzazione di interventi che coinvolgono un'area che si estende oltre il territorio dei comuni confinanti e contigui delle Regioni Lombardia e del Veneto ovvero oltre l'ambito ottimale approvato dal Comitato, è di norma ammessa a contributo una quota parte di spesa proporzionale al rapporto tra il numero degli abitanti dei comuni di confine e contigui/dell'ambito ottimale coinvolto ed il numero totale degli abitanti dei comuni partecipanti al progetto.
3. Per quanto concerne gli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) dell'Intesa, le spese di cui si chiede il finanziamento, dovranno essere indicate secondo le modalità previste dalla deliberazione del Comitato paritetico di cui all'art. 5, comma 1, lettera e).

Art. 12

Ambiti di intervento

1. Gli interventi finanziati con le risorse del "Fondo Comuni confinanti" sono volti a promuovere il miglioramento economico e sociale dei territori, anche attraverso lo sviluppo e/o il potenziamento dei servizi atti a contrastare lo spopolamento e a favorire l'esercizio dei diritti della persona e il miglioramento della qualità della vita. Per quanto concerne le progettualità d'area vasta, gli ambiti di intervento, raggruppati in quattro macro settori, sono individuati nelle linee guida di cui all'Allegato C.1, mentre per quanto attiene agli interventi previsti dall'art. 6, comma 1, lettera d), dell'Intesa, gli ambiti di intervento sono i seguenti:

a). progetti per il sostegno sociale, assistenziale, educativo – formativo, comprensivi di interventi per la riqualificazione e l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio ad essi destinato;

b). progetti per il sostegno abitativo;

c). progetti che favoriscano l'occupazione e/o l'attività imprenditoriale giovanile;

d). progetti che favoriscano turismo e commercio;

e). progetti che incrementino lo sviluppo e la crescita delle zone svantaggiate e delle aree montane, anche al fine di contrastarne l'abbandono;

f). progetti che valorizzino il territorio e/o contribuiscano a infondere coerenza e sinergia alle azioni degli enti locali con i piani regionali e/o provinciali; sono compresi anche i progetti finalizzati alla tutela del territorio e del paesaggio, alla riduzione del rischio idrogeologico, al miglioramento dell'accessibilità alle aree interessate;

g). progetti portatori di innovazioni di vario genere a vantaggio di cittadini e imprese.

2. Ulteriori ambiti di intervento, o eventuali modifiche agli stessi, potranno essere riconosciuti, laddove necessario con apposita deliberazione del Comitato.

Art. 13

Termini di presentazione delle istanze e di approvazione delle richieste di finanziamento relative agli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) dell'Intesa

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e) del presente Regolamento, il Comitato approva con propria deliberazione le modalità di trasferimento delle risorse di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) dell'Intesa.

2. Le istanze di finanziamento dei Comuni beneficiari, sottoscritte dal legale rappresentante del Comune, o suo delegato, devono essere inviate alla Segreteria tecnica esclusivamente tramite posta certificata, entro i termini fissati nella deliberazione di cui sopra, la quale indica la documentazione da allegare specificatamente all'istanza stessa.

3. L'indicazione del fabbisogno di ciascun Comune beneficiario dovrà essere contenuta in un quadro economico complessivo, in cui il finanziamento /cofinanziamento con le risorse del "Fondo Comuni confinanti", sia pari al massimo ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila).

4. Il Comitato approva le richieste di finanziamento entro i successivi 90 giorni con apposita deliberazione.

Art. 14

Termini di conclusione e rendicontazione per progettualità "ex ODI" e per i progetti di cui all'art.6, comma 1, lettera d) dell'Intesa

1. Per quanto concerne gli interventi finanziati a decorrere dall'annualità 2022, riguardanti l'articolo 6, comma 1, lettera d) dell'Intesa, i termini di conclusione e rendicontazione saranno indicati nella deliberazione del Comitato che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e) del presente Regolamento, disporrà il trasferimento delle risorse. A fini ricognitivi, si ricorda che:
2. con riferimento ai programmi di intervento finanziati nell'annualità 2021, i termini di conclusione e rendicontazione sono indicati al punto 9 del documento recante "*Seconda applicazione dei criteri e delle modalità di trasferimento delle risorse di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) dell'Intesa sottoscritta nel nuovo testo unificato in data 11 giugno 2020*" (*disposizioni transitorie nelle more dell'adeguamento complessivo del Regolamento interno)*" - parte integrante della deliberazione del Comitato paritetico n. 1, del 2 luglio 2021;
3. con riferimento ai programmi di intervento finanziati nell'annualità 2020, i termini di conclusione e rendicontazione sono indicati al punto 9 del documento recante "*Prima applicazione dei criteri e delle modalità di trasferimento delle risorse di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) della nuova Intesa*" - parte integrante della deliberazione del Comitato paritetico n. 3, del 14 maggio 2020;
4. per quanto attiene ai progetti finanziati nelle annualità 2010, 2011 e 2012 dal preesistente Organismo di Indirizzo, si intende:
   - per termine di conclusione, il termine entro il quale va emesso il verbale di ultimazione lavori con riferimento alla data indicata, per ciascun Comune beneficiario, nella tabella di riepilogo redatta in attuazione della determinazione del Presidente del Comitato n. 1, di data 2 aprile 2020, pubblicata nell'area riservata del sito web del Fondo Comuni confinanti;
   - per termine di rendicontazione, il termine di diciotto mesi dal verbale di fine lavori, come da deliberazione del Comitato n. 10 del 27 settembre 2018;
5. per quanto attiene ai progetti finanziati su Avviso pubblico, relativi alle annualità 2013-2014, 2015-2016 e 2017, 2018, 2019, si intende:
   - per termine di conclusione, il termine entro il quale va emesso il certificato di collaudo/regolare esecuzione, con riferimento alla data indicata, per ciascun Comune beneficiario, nella tabella redatta in attuazione della determinazione presidenziale n. 1, di data 2 aprile 2020, pubblicata nell'area riservata del sito web Fondo Comuni confinanti;

- per termine di rendicontazione, il termine di mesi sei decorrenti dalla data del certificato di collaudo o regolare esecuzione.

Art. 15

Modalità di erogazione del finanziamento per progettualità "ex ODI" e per le progettualità di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) dell'Intesa

1. Con riferimento ai programmi di intervento finanziati dall'annualità 2022, relative all'articolo 6, comma 1, lettera d) dell'Intesa, le modalità di erogazione del finanziamento saranno indicate nella deliberazione del Comitato di cui all'art. 5, comma 1, lettera e) del presente Regolamento. A fini ricognitivi, si ricorda che:

   - con riferimento ai programmi di intervento finanziati nell'annualità 2021, le modalità di erogazione del finanziamento sono quelle stabilite al punto n. 10 del documento "*Seconda applicazione dei criteri e delle modalità di trasferimento delle risorse di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) dell'Intesa sottoscritta nel nuovo testo unificato in data 11 giugno 2020 (disposizioni transitorie nelle more dell'adeguamento complessivo del Regolamento interno)*" – parte integrante della deliberazione del Comitato n. 1 del 2 luglio 2021;

   - con riferimento ai programmi di intervento finanziati nell'annualità 2020, le modalità di erogazione del finanziamento sono quelle stabilite al punto n. 10 del documento "*Prima applicazione dei criteri e delle modalità di trasferimento delle risorse di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) della nuova intesa*" – parte integrante della deliberazione del Comitato paritetico n. 3 del 14 maggio 2020;

   - con riferimento ai progetti finanziati nelle annualità 2010, 2011 e 2012 dal preesistente Organismo di Indirizzo, l'erogazione del finanziamento è regolata dalle Convenzioni stipulate, per ciascun intervento, tra il sopra citato ODI e ciascun Comune beneficiario, e secondo le modalità di semplificazione declinate nelle deliberazioni del Comitato n. 3, di data 11 febbraio 2015, con gli allegati A e B; n. 6, di data 17 giugno 2015, e n. 9, di data 1 ottobre 2015, nonché dalla comunicazione esplicativa inviata ai singoli Comuni in data 26/27 ottobre 2015 e pubblicata sul sito web "Fondo Comuni confinanti";

   - con riferimento agli interventi finanziati su Avviso pubblico relativi alle annualità 2013-2014, le modalità di erogazione dei contributi sono quelle indicate nell'allegato A alla deliberazione del Comitato paritetico n. 8 del 27 luglio 2015;

   - con riferimento ai progetti finanziati su avviso pubblico, relativi alle annualità 2015-2016 e

2017, 2018 e 2019, le modalità di erogazione dei contributi sono quelle indicate nell'allegato 4 del rispettivo Avviso.

Art. 16

Termini di conclusione e modalità di erogazione del contributo per gli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) dell'Intesa

1. I termini di conclusione, e le modalità di erogazione del contributo per i progetti strategici sono regolati nelle convenzioni, negli accordi quadro, o negli atti negoziali stipulati.

Art.17

Modalità di trasferimento delle risorse ai sensi dell'art. 8, comma 3 dell'Intesa, per i progetti di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), b), c).

1. Il trasferimento (ai sensi dell'art. 8, comma 3 dell'Intesa e dell'art. 5, comma 1, lettera c.3) del presente Regolamento) delle risorse a favore delle Regioni del Veneto e della Lombardia e delle Province di Belluno e di Sondrio, ai fini del finanziamento dei progetti previsti dall'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) dell'Intesa, è disposto come segue:
   - erogazione alla Regione o alla Provincia interamente montana dell'anticipo del 10% del contributo per ogni programma degli interventi, suo stralcio ovvero, per il singolo intervento, se non aggregato in un programma, in seguito alla deliberazione di approvazione da parte del Comitato;
   - in conseguenza dell'avanzamento, sulla base della stima di fabbisogno comunicata dal dirigente competente della Regione, ovvero della Provincia interamente montana, l'erogazione di ulteriori acconti almeno semestrali. Alla stima del fabbisogno dovrà essere allegato un prospetto che dimostri di aver utilizzato almeno il 70 % di quanto precedentemente erogato dal Comitato.

2. Il pagamento a favore dei soggetti beneficiari è disposto direttamente dalla regione/provincia competente (assegnataria delle risorse trasferite ai sensi dell'art. 8, comma 3 dell'Intesa).

3. La rendicontazione finale avviene sulla base di format condivisi con gli Uffici referenti nell'ambito della Segreteria tecnica ed ai sensi di quanto previsto all'art. 9 del presente Regolamento; l'ufficio referente, in ragione dell'effettivo avanzamento della spesa, può concordare formalmente con il coordinatore della Segreteria tecnica, modifiche nella tempistica di liquidazione prevista nell'accordo convenzionale, senza che sia necessaria una modifica dello

stesso.

Art. 18

Economie

1. Le eventuali economie che dovessero residuare dalla conclusione degli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c), dell'Intesa, o che emergano in sede di rendicontazione, a seguito di revoca parziale o totale del finanziamento, o per effetto di rinuncia allo stesso, verranno destinate con apposita deliberazione del Comitato all'area territoriale della Provincia di riferimento.
2. Le economie residuate alla conclusione del programma di interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) dell'Intesa vanno ad incrementare la disponibilità del Comune beneficiario per l'annualità successiva alla presa d'atto da parte del Comitato.
3. Le economie relative agli interventi finanziati dal preesistente Organismo di Indirizzo vanno ad incrementare la disponibilità dei progetti strategici per l'area provinciale di riferimento.

Art. 19

Gestione delle risorse finanziarie e modalità di contabilizzazione

1. Il coordinatore della Segreteria tecnica, dispone direttamente il pagamento a favore dei soggetti beneficiari con le risorse di cui alla contabilità speciale – "P.A. Trento gest. Ris L. 191-09", n. 5576, istituita ai sensi dell'art. 5 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2011, secondo le modalità definite dal presente Regolamento.
2. Con riferimento agli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c), fatto salvo quanto previsto, in attuazione dell'art. 8, comma 3 dell'Intesa, dall'art.17 del presente Regolamento, gli Uffici referenti delle Regioni Lombardia e del Veneto, e delle Province di Belluno e Sondrio, o altri Enti da loro individuati, trasmettono alla Segreteria tecnica, all'esito di ciascuna istruttoria, il nulla osta per l'emissione dell'ordinativo di pagamento, da parte del soggetto incaricato dalla Provincia autonoma che assume il coordinamento della Segreteria tecnica.

   Allo scopo di cui sopra la Segreteria tecnica adotta check-list e modalità operative condivise al fine di rendere uniforme l'attività degli uffici referenti.
3. Le modalità di contabilizzazione delle risorse del Fondo comuni confinanti sono attuate con attraverso piattaforme informatiche condivise.

Art. 20

Modifiche alle schede progetto

di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) dell'Intesa

1. Dopo l'avvio del programma non sono ammesse modifiche delle schede progetto in relazione agli obiettivi e all'ambito di intervento.

2. Ove, in sede di redazione dell'approfondimento tecnico dell'intervento ammesso a finanziamento ovvero di attuazione del progetto, si rendessero necessarie modifiche finalizzate al solo miglioramento delle funzionalità e/o al completamento degli interventi, il Soggetto attuatore chiede l'autorizzazione alla loro stesura all'Ufficio referente della Regione/Provincia competente.

L'Ufficio referente, effettuate le verifiche istruttorie, ne valuta l'ammissibilità per la prosecuzione del progetto, provvedendo ad autorizzarle direttamente e a darne comunicazione al Comitato.

3. Qualora il soggetto attuatore non intenda più procedere nell'attuazione del progetto, dovrà rinunciare al finanziamento con deliberazione dell'organo competente.

Art. 21

Modifiche ai contratti di appalto durante il periodo di efficacia

relativi ai progetti di cui all'art. 6 comma 1, lettere a), b) e c) dell'Intesa

1. Con riferimento agli interventi strategici, spetta al Soggetto attuatore dell'intervento l'approvazione delle modifiche ai contratti e delle varianti in corso d'opera, e ogni responsabilità relativa al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 106 del D.lgs 50/2016 e s.m.i..

2. Il Soggetto attuatore avrà l'onere di trasmettere all'ufficio referente, le modifiche ai contratti o le varianti in corso d'opera.

3. Le varianti che riguardino aspetti minori e di dettaglio, disposti dalla Direzione Lavori, ovvero l'utilizzo del ribasso o integrazione di somme aggiuntive del Soggetto attuatore, sono comunicate agli Uffici referenti per la presa d'atto.

Art. 22

Modifiche ai progetti finanziati

di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) dell'Intesa e progettualità "ex Odi"

1. Per quanto concerne gli interventi finanziati a decorrere dall'annualità 2022, le modifiche agli stessi sono disciplinate nella deliberazione del Comitato di cui all'art. 5, comma 1, lettera e) del presente Regolamento;

2. per quanto concerne i programmi di intervento finanziati nell'annualità 2021, le modifiche al programma sono trattate al punto n. 11 del documento "*Seconda applicazione dei criteri e delle modalità di trasferimento delle risorse finanziarie di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) dell'Intesa sottoscritta nel nuovo testo unificato in data 11 giugno 2020 (disposizioni transitorie nelle more dell'adeguamento complessivo del Regolamento interno)*" – parte integrante della deliberazione del Comitato n. 1, del 2 luglio 2021;
3. per quanto concerne i programmi di intervento finanziati nell'annualità 2020, le modifiche al programma sono trattate al punto n. 11 del documento "*Prima applicazione dei criteri e delle modalità di trasferimento delle risorse finanziarie di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) della nuova Intesa*" – parte integrante della deliberazione del Comitato n. 3, del 14 maggio 2020;
4. per quanto concerne gli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), finanziati con gli Avvisi pubblici 2013-2014, 2015-2016-2017, 2018, 2019, e i progetti finanziati nelle annualità 2010-2011 e 2012 dal preesistente Organismo di Indirizzo, nel caso si verifichi la necessità di operare modifiche al progetto finanziato quali, stralci, interventi in aggiunta, nonché cambiamenti rispetto a quanto dichiarato dal beneficiario in sede di ammissione al finanziamento o rispetto a modifiche già concesse, il beneficiario stesso chiede, preventivamente, l'ammissione della modifica alla Segreteria tecnica. La modifica richiesta non deve alterare la natura dell'intervento e, per le progettualità "ex-Odi", deve osservare gli articoli n.8 e n.15 delle Convenzioni Odi, mentre per gli Avvisi pubblici deve rimanere all'interno degli ambiti dichiarati in sede di richiesta di finanziamento.

   La richiesta deve essere corredata da una relazione descrittiva dei cambiamenti apportati, con le motivazioni che li hanno originati e la relativa copertura economica. In caso di parere favorevole, va successivamente comunicato, ai fini liquidatori, il nuovo quadro economico, con il rispettivo atto di approvazione.

   E' facoltà della Segreteria tecnica ammettere direttamente la modifica o, qualora ne ravvisi la necessità, sottoporla al Comitato.

Art. 23

Modifiche ai contratti di appalto durante il periodo di efficacia

per progetti di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) dell'Intesa e progettualità "ex Odi"

1. Per quanto concerne gli interventi finanziati a decorrere dall'annualità 2022, le modifiche ai contratti di appalto saranno trattate nella deliberazione del Comitato di cui all'art. 5, comma 1,

lettera e) del presente Regolamento;

2. per quanto concerne i programmi di intervento finanziati nell'annualità 2021, le modifiche ai contratti di appalto sono trattate al punto n. 11 del documento "*Seconda applicazione dei criteri e delle modalità di trasferimento delle risorse finanziarie di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) dell'Intesa sottoscritta nel nuovo testo unificato in data 11 giugno 2020 (disposizioni transitorie nelle more dell'adeguamento complessivo del Regolamento interno)*" – parte integrante della deliberazione del Comitato n. 1, del 2 luglio 2021;
3. per quanto concerne i programmi di intervento finanziati nell'annualità 2020, le modifiche ai contratti di appalto sono trattate al punto n. 11 del documento "*Prima applicazione dei criteri e delle modalità di trasferimento delle risorse finanziarie di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) della nuova Intesa*" – parte integrante della deliberazione del Comitato paritetico n. 3, del 14 maggio 2020;
4. per quanto concerne gli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), finanziati con gli Avvisi pubblici 2013-2014, 2015-2016-2017, 2018, 2019, nel caso di modifica dei contratti di appalto in corso di validità, il soggetto beneficiario comunica alla Segreteria tecnica, per la presa d'atto, una relazione descrittiva dei cambiamenti apportati, con le motivazioni che li hanno originati, l'inquadramento legislativo ai sensi del Codice dei Contratti, nonché gli estremi del provvedimento di approvazione. Vanno altresì inviati il nuovo quadro economico e quello di raffronto con il precedente.

   Per quanto concerne i progetti finanziati nelle annualità 2010-2011 e 2012 dal preesistente Organismo di Indirizzo, il soggetto beneficiario comunica alla Segreteria tecnica, per la presa d'atto, quanto prestabilito dall'art.8, paragrafi n. 2, n. 3, n. 4 e n. 5 delle Convezioni Odi.

   Le altre variazioni al quadro economico, approvate dal soggetto beneficiario, devono essere comunicate alla Segreteria tecnica per la liquidazione del contributo.

   Rimane in capo al Comune beneficiario ogni responsabilità relativa al rispetto delle disposizioni del Codice dei Contratti.

Art. 24

Proroghe

1. Per quanto attiene agli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) dell'Intesa, e di cui all'art. 5, lettera c), del presente Regolamento, le eventuali proroghe dei termini intermedi/per le varie fasi di realizzazione dei progetti fino al loro compltamento e per la rendicontazione,

sono concesse dagli uffici referenti, a fronte di richiesta motivata dei soggetti attuatori, avanzata prima della scadenza dei termini stessi, comunque entro il termine di efficacia dell'atto negoziale[1].

Proroghe ulteriori, rispetto a quelle di cui sopra, devono essere valutate ed eventualmente concesse dal Comitato paritetico.

2. Per quanto attiene ai progetti finanziati nelle annualità 2010-2011 e 2012 dal preesistente Organismo di Indirizzo, e agli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), finanziati con gli Avvisi pubblici 2013-2014, 2015-2016-2017, 2018, 2019, le ulteriori proroghe per la conclusione dell'intervento, rispetto al termine concesso con la deliberazione n. 16, del 2 dicembre 2019, possono essere concesse dal Comitato, previa istruttoria della Segreteria tecnica, ove sussistano circostanze eccezionali.
3. Il termine di rendicontazione degli interventi di cui al punto 2, può essere prorogato dalla Segreteria tecnica, una sola volta e fino ad un massimo di sei mesi, su richiesta motivata del soggetto beneficiario e per fatti non imputabili allo stesso. Proroghe ulteriori, concedibili solo per motivi eccezionali, devono essere valutate dal Comitato, previa istruttoria della Segreteria tecnica.
4. Per quanto attiene agli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) dell'Intesa, finanziati, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e) del presente Regolamento, per l'annualità 2020, la proroga del termine di conclusione o di rendicontazione del programma di interventi, può essere concessa, dalla Segreteria tecnica, su richiesta motivata del soggetto beneficiario, e per fatti non imputabili allo stesso, una sola volta e per un massimo di sei mesi. Proroghe ulteriori, concedibili solo per motivi eccezionali, devono essere valutate dal Comitato paritetico, previa istruttoria della Segreteria tecnica.
5. Per quanto attiene agli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) dell'intesa, finanziati, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera e) del presente Regolamento, per l'annualità 2021, la proroga dell'unico termine per concludere e rendicontare il programma di intervento, può essere concessa, dalla Segreteria tecnica, su richiesta motivata del soggetto beneficiario, e per fatti non imputabili allo stesso, una sola volta e per un massimo di sei mesi. Proroghe ulteriori, concedibili solo per motivi eccezionali, devono essere valutate dal Comitato, previa istruttoria della Segreteria tecnica.
6. Per quanto concerne i termini degli interventi finanziati a decorrere dall'annualità 2022, la loro

1 Comma così modificato dalla deliberazione n. 4 di data 23 maggio 2022.

regolamentazione sarà disciplinata nella deliberazione del Comitato di cui all'art. 5 comma 1, lettera e) del presente Regolamento.

Art. 25

Controlli

1. La Segreteria tecnica, sulla base di modalità condivise con gli Uffici referenti, definisce annualmente il piano dei controlli sui programmi di intervento, finanziati ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere a), b), c), e d) dell'Intesa, e, sull'esito degli stessi, presenta una relazione al Comitato.
2. I controlli effettuati dalla Segreteria tecnica, anche per il tramite degli Uffici referenti, sono svolti a campione nella percentuale di almeno il 5%, e riguardano la documentazione presentata sia in fase di richiesta del finanziamento, sia nelle varie fasi di esecuzione del relativo progetto.
3. All'esito dei controlli, la Segreteria tecnica, sulla base dei risultati emersi, può proporre al Comitato la revoca del finanziamento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.27 del presente Regolamento.

Art. 26

Rinunce ai finanziamenti

1. La rinuncia all'intervento, o al programma di interventi, deve essere corredata dalla deliberazione del competente organo che l'approva, e, se presentata successivamente all'approvazione del programma di interventi da parte del Comitato paritetico, deve fare espresso riferimento ai motivi di forza maggiore che l'hanno provocata.
2. Per quanto attiene agli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) dell'Intesa, la rinuncia può essere presentata in due momenti distinti:
   - entro gli stessi termini di presentazione dell'istanza di finanziamento, con la richiesta che il trasferimento di risorse vada ad incrementare le progettualità di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) dell'Intesa, relative all'area cui appartiene il Comune beneficiario;
   - esclusivamente per cause di forza maggiore, successivamente all'approvazione del programma di interventi da parte del Comitato paritetico, tramite posta elettronica certificata, entro trenta giorni dalla deliberazione consiliare che la dispone.
3. Per quanto attiene ai progetti di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) dell'Intesa, qualora il

soggetto attuatore rinunci al contributo, lo comunica, entro trenta giorni, alla Segreteria tecnica anche tramite l'Ufficio referente.

4. A seguito della rinuncia, viene meno il finanziamento e deve essere disposta l'eventuale restituzione delle le somme già corrisposte e non dovute da concordare con il soggetto beneficiario.

Art. 27

Revoca dei finanziamenti

1. Il finanziamento può essere revocato, sia in fase di attuazione, sia in fase di rendicontazione.
2. Per quanto attiene ai finanziamenti previsti dall'art. 6, comma 1, lettere a), b), c), dell'Intesa, il Comitato paritetico, previa istruttoria della Segreteria tecnica, svolta anche tramite gli Uffici referenti, revoca il finanziamento nei casi di grave violazione da parte del soggetto attuatore dell'accordo quadro, delle convenzioni, o degli atti negoziali stipulati, nonché a seguito dei controlli di cui all'art. 25 del presente Regolamento.
3. Per quanto concerne i finanziamenti di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) dell'Intesa, il contributo può essere revocato, in tutto o in parte, laddove venga accertata la grave violazione delle prescrizioni contenute nella deliberazione di trasferimento delle risorse di cui all'art. 5, lettera e), del presente Regolamento, nonché a seguito dei controlli di cui all'art. 25.

   La Segreteria tecnica effettua la relativa istruttoria per la successiva valutazione da parte del Comitato.
4. Le somme oggetto di revoca sono imputate al finanziamento degli interventi previsti dall'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) dell'Intesa dell'area territoriale di riferimento, a valere sulla prima programmazione utile, successiva all'efficacia ed esecutività del provvedimento di revoca.
5. A seguito della revoca parziale o totale del finanziamento è disposta l'eventuale restituzione o compensazione delle somme già corrisposte e non dovute da concordare col soggetto beneficiario.

Art. 28

Modifiche del Regolamento

Ove si rendessero necessarie modifiche al presente Regolamento, in ragione di novità normative o per qualsiasi altro motivo, concordemente ritenuto necessario per rendere più efficace l'attuazione dell'Intesa, il Comitato provvede con voto favorevole di almeno 5 aventi diritto.

Art. 29

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno di approvazione della relativa deliberazione da parte del Comitato paritetico ed è reso disponibile sul sito web del "Fondo Comuni Confinanti".

Disposizioni transitorie e finali

Art. 30

Gestione progetti strategici

programmazione 2013-2018

1. I progetti d'area vasta, relativi alla programmazione 2013-2018 vengono gestiti fino a compimento secondo la roadmap approvata con la deliberazione del Comitato paritetico n. 11, del 16 novembre 2015, come modificata dalla deliberazione n. 9, del 30 giugno 2016.
2. Con riferimento agli interventi o agli ambiti di cui all'art. 6, lettere a), b) e c) dell'Intesa, nonché ai sensi dell'art. 4, comma 4, e dell'art. 8, comma 5, dell'Intesa stessa, per la programmazione 2013-2018, la Segreteria tecnica si avvale dell'attività istruttoria, sia in fase di attuazione, sia per quanto concerne le rendicontazioni finali delle Regioni e, ove previsto delle Province di Sondrio e Belluno che individuano a tal fine le strutture competenti, provvedendo alla liquidazione dei fabbisogni sulla base degli atti dagli stessi prodotti, verificando esclusivamente la corrispondenza degli importi.
3. Nell'ambito della programmazione 2013-2018, le Regioni Lombardia e del Veneto, le Province di Belluno e di Sondrio, o altri soggetti da loro individuati, svolgono altresì le attività trasversali di management, conduzione, coordinamento e monitoraggio, secondo quanto previsto nei relativi atti convenzionali.
4. Per le attività di cui al comma precedente, una quota fino ad un massimo del 5% del finanziamento concesso per ogni scheda di intervento, potrà essere rendicontata direttamente dalle Regioni e/o dalle Province al Comitato paritetico – Fondo Comuni confinanti che provvederà alla diretta liquidazione. Detta quota è individuata negli accordi già sottoscritti o in fase di sottoscrizione che devono ricomprendere la determinazione e dimensione finanziaria delle risorse destinate a tali attività.
5. Per i fini di cui al comma 2, è adeguato il dispositivo degli specifici accordi "trasversali" già

definiti o in fase di definizione, e deve essere puntualmente individuata nell'allegata scheda riepilogativa degli interventi e dei contributi concessi per ogni specifico intervento, la quota che è destinata per le attività di cui al comma 3 che risulterà pertanto scorporata dal progetto e dalla rendicontazione.

6. Delle disposizioni di cui ai punti precedenti deve essere data comunicazione al soggetto beneficiario per necessaria informazione e eventuale presentazione di osservazioni nei termini stabiliti.
7. Le risorse destinate al management che per qualsiasi motivo non dovessero venire utilizzate per le descritte finalità ritorneranno ad incrementare le risorse disponibili per i progetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 6, comma 1, dell'Intesa dell'area territoriale di riferimento.
8. A partire dal 2022, ovvero a partire dalla data di attivazione degli uffici referenti, le funzione istruttorie riferite alla programmazione 2013-2018 vengono svolte esclusivamente dagli uffici referenti.

ALLEGATO A

COMUNI CONFINANTI[1]

PROVINCIA	COMUNI CONFINANTI (tra parentesi la P.A. confinante)
Provincia di Belluno	(BZ) Auronzo di Cadore, Comelico Superiore, Cortina d'Ampezzo.
	(BZ-TN) Livinallongo del Col di Lana.
	(TN) Arsiè, Canale d'Agordo, Cesiomaggiore, Falcade, Feltre, Gosaldo, Lamon, Rocca Pietore, Sovramonte, Taibon Agordino, Voltago Agordino.
Provincia di Verona	(TN) Malcesine, Bosco Chiesanuova, Sant'Anna d'Alfaedo, Dolcè, Brentino Belluno, Selva di Progno, Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo.
Provincia di Vicenza	(TN) Recoaro Terme, Asiago, Valli del Pasubio, Enego, Valdastico, Posina, Rotzo, Lastebasse, Laghi, Valbrenta, Crespadoro, Pedemonte.
Provincia di Sondrio	(BZ) Bormio; (BZ-TN) Valfurva.
Provincia di Brescia	(TN) Ponte di Legno, Saviore dell'Adamello, Cevo, Ceto, Breno, Bagolino, Idro, Valvestino, Magasa, Tremosine sul Garda, Limone sul Garda.

1 Elenco modificato con deliberazione n. 9 di data 7 ottobre 2022

ALLEGATO B

COMUNI CONFINANTI E COMUNI CONTIGUI[1]

PROVINCIA	COMUNE CONFINANTE (tra parentesi la P.A. confinante)	COMUNI CONTIGUI
Provincia di Belluno	Auronzo di Cadore (BZ)	Calalzo di Cadore, Comelico Superiore, Cortina d'Ampezzo, Danta di Cadore, Domegge di Cadore, Lozzo di Cadore, San Vito di Cadore, Santo Stefano di Cadore, Vigo di Cadore
	Comelico Superiore (BZ)	Auronzo di Cadore, Danta di Cadore, San Nicolò di Comelico
	Cortina d'Ampezzo (BZ)	Auronzo di Cadore, Colle Santa Lucia, Livinallongo del Col di Lana, San Vito di Cadore
	Livinallongo del Col di Lana (BZ-TN)	Colle Santa Lucia, Cortina d'Ampezzo, Rocca Pietore
	Arsiè (TN)	Fonzaso, Lamon, Seren del Grappa
	Canale d'Agordo (TN)	Cencenighe Agordino, Falcade, Rocca Pietore, Taibon Agordino, Vallada Agordina
	Cesiomaggiore (TN)	Feltre, Gosaldo, Borgo Valbelluna, San Gregorio nelle Alpi, Santa Giustina, Sospirolo
	Falcade (TN)	Canale d'Agordo, Rocca Pietore
	Feltre (TN)	Cesiomaggiore, Fonzaso, Borgo Valbelluna, Pedavena, Seren del Grappa, Quero Vas, Sovramonte
	Gosaldo (TN)	Cesiomaggiore, Rivamonte, Agordino, Sedico, Sospirolo, Taibon Agordino, Voltago Agordino
	Lamon (TN)	Arsiè, Fonzaso, Sovramonte
	Rocca Pietore (TN)	Alleghe, Canale d'Agordo, Colle Santa Lucia, Falcade, Livinallongo del Col di Lana, San Tomaso Agordino, Vallada Agordina
	Sovramonte (TN)	Feltre, Fonzaso, Lamon, Pedavena

1 Elenco modificato con deliberazione n. 9 di data 7 ottobre 2022

	Taibon Agordino (TN)	Agordo, Alleghe, Canale d'Agordo, Cencenighe Agordino, Gosaldo, San Tomaso Agordino, Voltago Agordino, Val di Zoldo
	Voltago Agordino (TN)	Agordo, Gosaldo, Rivamonte Agordino, Taibon Agordino
Provincia di Verona	Malcesine (TN)	Brenzone, Ferrara di Monte Baldo
	Bosco Chiesanuova (TN)	Cerro Veronese, Erbezzo, Grezzana, Rovere Veronese, Selva di Progno
	Sant'Anna d'Alfaedo (TN)	Dolcè, Erbezzo, Fumane, Grezzana, Marano di Valpolicella, Negrar di Valpolicella
	Dolcè (TN)	Brentino Belluno, Fumane, Rivoli Veronese, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Sant'Anna d'Alfaedo
	Brentino Belluno (TN)	Caprino Veronese, Dolcè, Ferrara di Monte Baldo, Rivoli Veronese
	Selva di Progno (TN)	Badia Calavena, Bosco Chiesanuova, Rovere Veronese, Velo Veronese, Vestenanova
	Erbezzo (TN)	Bosco Chiesanuova, Grezzana, Sant'Anna d'Alfaedo
	Ferrara di Monte Baldo (TN)	Brentino Belluno, Brenzone, Caprino Veronese, Malcesine, San Zeno di Montagna
Provincia di Vicenza	Recoaro Terme (TN)	Altissimo, Crespadoro, Torrebelvicino, Valdagno, Valli del Pasubio
	Asiago (TN)	Enego, Foza, Gallio, Lusiana-Conco, Roana, Rotzo, Caltrano, Calvene, Lugo di Vicenza, Valbrenta
	Valli del Pasubio (TN)	Posina, Recoaro Terme, Schio, Torrebelvicino
	Enego (TN)	Asiago, Foza, Gallio, Valbrenta
	Valdastico (TN)	Arsiero, Cogollo del Cengio, Lastebasse, Pedemonte, Roana, Rotzo, Tonezza del Cimone

	Posina (TN)	Arsiero, Laghi, Schio, Valli del Pasubio, Velo d'Astico
	Rotzo (TN)	Asiago, Roana, Valdastico
	Lastebasse (TN)	Arsiero, Laghi, Pedemonte, Tonezza del Cimone, Valdastico
	Laghi (TN)	Arsiero, Lastebasse, Posina
	Valbrenta (TN)	Asiago, Bassano del Grappa, Enego, Foza, Lusiana Conco, Pove del Grappa, Solagna
	Crespadoro (TN)	Altissimo, Recoaro Terme, Valdagno
	Pedemonte (TN)	Lastebasse, Valdastico
Provincia di Sondrio	Bormio (BZ)	Valdidentro, Valdisotto, Valfurva
	Valfurva (TN-BZ)	Bormio, Sondalo, Valdisotto
Provincia di Brescia	Ponte di Legno (TN)	Edolo, Saviore dell'Adamello, Temù, Vezza d'Oglio, Vione
	Saviore dell'Adamello (TN)	Cevo, Edolo, Ponte di Legno, Sonico
	Cevo (TN)	Berzo Demo, Cedegolo, Ceto, Cimbergo, Saviore dell'Adamello, Sonico
	Ceto (TN)	Braone, Breno, Capo di Ponte, Cerveno, Cevo, Cimbergo, Ono San Pietro
	Breno (TN)	Bagolino, Bienno, Braone, Ceto, Cividate Camuno, Losine, Malegno, Niardo, Prestine
	Bagolino (TN)	Anfo, Bienno, Breno, Collio, Idro, Lavenone
	Idro (TN)	Anfo, Bagolino, Capovalle, Lavenone, Treviso Bresciano, Valvestino
	Valvestino (TN)	Capovalle, Gargnano, Idro, Magasa, Tignale
	Magasa (TN)	Tignale, Tremosine sul Garda, Valvestino
	Tremosine sul Garda (TN)	Limone sul Garda, Magasa, Tignale
	Limone sul Garda (TN)	Tremosine sul Garda

ALLEGATO C

Progetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), dell'Intesa (c.d. progetti strategici o di area vasta)

LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE E L'INDIVIDUAZIONE DEI PROGETTI

1. PREMESSA

Le presenti Linee Guida hanno lo scopo di fornire alcune indicazioni relative all'applicazione degli articoli 3, 6 e 8 dell'Intesa e degli articoli 5, 10, 11 e 12 del Regolamento per quanto attiene le risorse finanziarie decorrenti dall'annualità 2019.

2. TIPOLOGIE DI PROGETTO

Ai sensi dell'articolo 6, comma1 dell'Intesa le tipologie sono:

2.a Progetti di area vasta – strategici;

2.b Progetti d'area sovraregionale, sempre riferiti ai territori di confine anche promossi e convenzionati direttamente dal Fondo con soggetto attuatore;

2.c Progetti rivolti alla partecipazione a bandi europei.

Il Comitato paritetico può individuare, entro il limite del 10%[1] delle risorse disponibili per i progetti relativi alla programmazione 2019-2024[2], gli interventi a valenza sovraregionale o di particolare interesse sempre riferiti ai territori di confine, sentiti gli stessi. Gli interventi così individuati devono essere attuati con riferimento all'area territoriale da cui provengono le risorse.

3. AMBITI DI INTERVENTO

Per le annualità decorrenti dal 2019 si individuano i seguenti ambiti di intervento ai quali devono riferirsi le proposte progettuali.

a) MOBILITÀ

Con mobilità si intendono tutti gli interventi e le azioni, sia di natura infrastrutturale che di servizi forniti, che contribuiscano a potenziare e/o migliorare la mobilità delle persone, delle cose e delle informazioni. Rientrano in tale ambito:

I. Mobilità su strada;
II. Mobilità su ferrovia;
III. Mobilità turistica (piste ciclabili, piste da sci, transfer turistici, ecc);
IV. Mobilità digitale (banda larga, Tv digitale, digitalizzazione PA e servizi, ecc);
V. Mobilità delle cose (servizi postali, corrieri, ecc).

1 Percentuale individuata in attuazione dell'articolo 2, comma 117-bis, lettera a), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m..

2 Le risorse su cui calcolare il 10% non ricomprendono eventuali economie non utilizzate in precedenti programmazioni e eventuali rinunce di quote, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), dell'Intesa, effettuate dal Comune beneficiario.

b) SERVIZI ALLA PERSONA

Con servizi alla persona si intendono tutti gli interventi e le azioni, sia di natura infrastrutturale che di servizi forniti, che contribuiscano a potenziare e/o migliorare il benessere psicofisico delle persone e ad accrescerne la loro formazione. Rientrano in tale ambito:

I. Servizi sia sanitari che sociali per la salute e il benessere delle persone;
II. Istruzione e formazione.

c) SVILUPPO LOCALE/D'AREA

Con sviluppo locale si intendono tutti gli interventi e le azioni, sia di natura infrastrutturale che non, che concorrono ad uno sviluppo sostenibile del sistema economico presente nelle aree di confine e alla sua resilienza.

Rientrano in tale ambito, a titolo esemplificativo:

I. Tutela del territorio e delle comunità locali;
II. Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile;
III. Sistemi agro-alimentari;
IV. Artigianato e commercio di prossimità;
V. Valorizzazione del territorio anche nella prospettiva dei grandi eventi.

Tra i progetti di sviluppo locale rientrano altresì:

- le iniziative di sostegno finanziario finalizzate allo sviluppo e/o al potenziamento del sistema economico locale. Tali iniziative dovranno essere compatibili con la normativa sugli aiuti pubblici;
- i progetti di aree interne predisposti dai territori di confine in conformità con la Strategia Nazionale Aree Interne.

d) TRANSIZIONE ENERGETICA

Sono compresi in questa tipologia tutti gli interventi e le azioni, prevalentemente di natura infrastrutturale, che concorrono ad un uso più efficiente dell'energia e alla promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili, quali, a titolo esemplificativo gli interventi per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici accompagnati da opere di adeguamento antisismico e di realizzazione dell'infrastruttura digitale, per una maggiore qualità degli spazi e dei servizi pubblici erogati.

4. INTERVENTI AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

Per Progetto si vuole qui intendere, coerentemente alle oramai consolidate conoscenze di *Project Management*, un'iniziativa temporanea, dotata cioè di un inizio e di una fine, sviluppata per creare un prodotto, un servizio o un risultato che abbiano caratteristiche di unicità. Non sono pertanto considerate un Progetto e pertanto non sono ammissibili a contributo azioni e/o attività ricorrenti e/o ripetitive. Non sono pertanto ammesse a contributo a titolo esemplificativo e non esaustivo:

I. Spese per attività gestionali ad esclusione di quelle relative al management di un progetto;
II. Spese per servizi ripetitivi o ricorrenti non attivati quindi nell'ambito di un Progetto specifico.

Le spese di management comprendono:

- le spese relative all'acquisizione di servizi esterni di management del Progetto ivi compresi servizi di supporto organizzativo, amministrativo e legale ed eventuali servizi di monitoraggio;

- le spese relative al personale interno, sia a tempo indeterminato che determinato, espressamente assegnato, anche parzialmente, all'attività di management del Progetto. Si dà atto in relazione alla natura del finanziamento specifico e aggiuntivo rispetto ai trasferimenti ordinari, di quanto stabilito dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, ed in particolare dal terzo periodo, per l'assunzione di personale a tempo determinato, qualora ne ricorrano i presupposti per l'applicabilità.

Sono ammissibili a contributo progetti anche pluriennali riconducibili ad uno o più ambiti tra quelli elencati nel precedente punto 3.

5. COFINANZIAMENTO

Il finanziamento del Fondo deve essere considerato quale contributo finalizzato a garantire che le attività di Progetto abbiano ricadute ed impatti tangibili e misurabili sui comuni di confine e contigui delle Regioni Veneto e/o Lombardia interessati dal Progetto ovvero sugli ambiti ottimali definiti dal Comitato paritetico, ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. a) dell'Intesa.

Il finanziamento del Fondo comuni confinanti è cumulabile con altri contributi, salvo che sia diversamente disposto.

6. SPESE AMMISSIBILI

Nel caso di interventi attivati esclusivamente nell'ambito dei territori dei comuni di confine o contigui delle Regioni Lombardia e del Veneto ovvero sugli ambiti ottimali approvati dal Comitato ai sensi dell'art. 6 co. 1 dell'Intesa, è ammesso a contributo l'intero costo del progetto.

Nel caso di realizzazioni di progetti che coinvolgano un'area che si estende oltre il territorio dei comuni confinanti e contigui ovvero degli ambiti ottimali è di norma ammessa a contributo una quota parte di spesa proporzionale al rapporto tra il numero di abitanti dei comuni di confine e contigui o dell'ambito ottimale e il numero totale degli abitanti dei comuni partecipanti al progetto. Solo nel caso in cui la realizzazione unitaria e integrale dell'intervento anche oltre il territorio dei comuni di confine e contigui o dell'ambito ottimale sia indispensabile per ragioni di carattere tecnico, economico, e/o di efficacia o nel caso in cui la dimensione territoriale più ampia sia condizione necessaria per poter attivare l'azione anche nei territori dei comuni di confine e contigui, può essere ammessa a contributo anche una spesa superiore a quella sopra riportata, purché siano verificate le seguenti condizioni:

I. L'area di progetto coinvolga almeno 1 comune di confine;
II. L'importanza strategica dell'iniziativa anche per il comune di confine sia tale da giustificare il cofinanziamento;
III. L'efficacia dell'iniziativa necessiti di una dimensione territoriale di area vasta che vada oltre il solo territorio dei comuni di confine;
IV. Il costo complessivo del Progetto sia cofinanziato anche da altri soggetti.

7. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE

I componenti del Comitato, sulla base delle proposte discusse e condivise nei rispettivi ambiti territoriali, individuano e sottopongono al Comitato i progetti proposti dai soggetti proponenti di cui al punto 8, del rispettivo ambito territoriale.

Ciascuna proposta dovrà almeno contenere i seguenti elementi:

- il soggetto Attuatore;
- il/i soggetto/i beneficiario/i;
- la descrizione dell'intervento;
- i risultati attesi;

- i costi previsti e le fonti di copertura;
- l'analisi preliminare delle valutazioni ambientali cui il progetto deve essere sottoposto;
- l'analisi preliminare delle conformità agli strumenti urbanistici a cui il progetto deve essere sottoposto;
- le modalità di attuazione e di gestione.

8. SOGGETTI PROPONENTI

Possono presentare proposte progettuali i seguenti soggetti:

Tipologia intervento (Art. 6 dell'Intesa)	Soggetti proponenti
a	Regione del Veneto, Regione Lombardia, Provincia di Belluno, Provincia di Vicenza, Provincia di Verona, Provincia di Brescia, Provincia di Sondrio, oppure il Comitato attraverso i singoli componenti.
b	Regione del Veneto, Regione Lombardia, Provincia di Belluno, Provincia di Vicenza, Provincia di Verona, Provincia di Brescia, Provincia di Sondrio oppure attraverso i singoli componenti del Comitato paritetico.
c	Regione del Veneto, Regione Lombardia, Provincia di Belluno, Provincia di Vicenza, Provincia di Verona, Provincia di Brescia, Provincia di Sondrio oppure attraverso i singoli componenti del Comitato paritetico secondo la disciplina o modalità previste dai bandi europei.

I soggetti proponenti devono comunque acquisire il parere favorevole dei comuni direttamente interessati dal progetto.

9. SOGGETTI ATTUATORI

Per soggetti attuatori si vogliono qui intendere i soggetti che soddisfano tutti i tre requisiti seguenti:

- Sono responsabili dell'attuazione complessiva del Progetto;
- Sono i soggetti che sostengono la spesa pagando le necessarie acquisizioni di beni e servizi;
- Sono i soggetti finali ai quali viene concesso il contributo e sono quindi tenuti a presentare la rendicontazione.

I soggetti attuatori possono quindi essere:

- Soggetti proponenti di cui al precedente punto 8;
- I comuni confinanti e contigui o loro forme associative riconosciute dalle norme statali e/o regionali;
- Organismi di diritto pubblico, secondo la definizione di cui all'art. 3, lett. d), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), individuati dai proponenti come soggetti attuatori del Progetto.

I soggetti attuatori devono essere legittimati a svolgere tale funzione e soddisfare tutte le norme in

materia di aiuti pubblici.

10. DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELLE RISORSE

La dotazione finanziaria dei Progetti Strategici disciplinati dalle presenti Linee Guida è ripartita tra i territori delle province di Belluno, Vicenza, Verona, Brescia e Sondrio, secondo quanto deliberato dal Comitato paritetico. Nel caso di progetti sovra provinciali le risorse necessarie saranno reperite nei budget assegnati ai territori delle province coinvolte secondo le quote previste dal Comitato. Le risorse spettanti ad ogni singolo territorio provinciale nell'ambito delle presenti Linee Guida sono da considerarsi un "unicum" su base provinciale stante la già assegnazione di 24.000.000,00 di Euro ai singoli comuni di confine.

Come previsto al punto 2, il finanziamento da riservare agli interventi a valenza sovraregionale di interesse bilaterale di cui all'art. 6 co. 1 lett. b) e c) dell'Intesa, è reperito all'interno delle aree territoriali interessate dall'intervento.

ALLEGATO C.1

FCC – Finanziamento 2019-2024 di progettualità di natura strategica o di particolare rilevanza per le Regioni o le Province autonome, anche di carattere pluriennale

(Intesa – articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c))

ROADMAP DI INDIVIDUAZIONE DEI PROGETTI DI AREA VASTA-STRATEGICI

ARTICOLAZIONE DELLA ROADMAP

FASE 1: Ricognizione dei fabbisogni e delle proposte progettuali

1. Le Regioni Lombardia e del Veneto, e le Province interamente montane di Belluno e Sondrio, in accordo con le Regioni stesse, per i territori di competenza, attuano una ricognizione dei fabbisogni e delle proposte progettuali di particolare rilevanza ai fini della valorizzazione e dello sviluppo economico e sociale, anche in chiave di accessibilità e sostenibilità, dei territori dei Comuni interessati dal Fondo, favorendo altresì l'integrazione e la coesione con le province di Trento e Bolzano. Detta ricognizione è effettuata dagli uffici competenti **entro 60 giorni** dall'approvazione della presente roadmap.

FASE 2: Concertazione territoriale

1. Terminata la Fase 1 si avvia la fase di concertazione finalizzata alla definizione della proposta di "Programma dei progetti strategici" per ambiti provinciali che viene condotta dalle Regioni Lombardia e del Veneto con i soggetti dei territori interessati. Per i territori delle Province di Belluno e Sondrio la fase di concertazione è svolta direttamente dalle due Province in accordo con le Regioni.
2. Al processo di concertazione partecipano:
   - il rappresentante della Regione territorialmente coinvolta membro del Comitato Paritetico per la Gestione dell'intesa o suo delegato;
   - il Presidente della provincia territorialmente coinvolta o suo delegato;
   - i sindaci dei comuni di confine e contigui territorialmente coinvolti.
3. Al processo di concertazione territoriale partecipa di diritto, secondo disponibilità, il Presidente del Comitato Paritetico per la Gestione dell'Intesa.
4. Nella fase di concertazione possono essere coinvolti stakeholders individuati dalle Regioni/ Province interessate e, per il territorio di competenza, dalle Province interamente montane, quali ad esempio associazioni di categoria, rappresentanti del mondo imprenditoriale, rappresentanti del terzo settore e della società civile ecc., al fine di una valutazione congiunta degli interventi e per eventuali proposte di interesse riferite agli ambiti di competenza.
5. Al fine di supportare questo processo può essere prevista la costituzione di un tavolo tecnico, composto da funzionari tecnici in rappresentanza degli enti coinvolti nel processo di concertazione (Regione, Provincia, Comuni confinanti e contigui) con il compito di

valutare i possibili obiettivi del Programma, verificare, in termini di fattibilità, le proposte che potrebbero concorrere alla costruzione del Programma e supportarne la definizione, individuarne i benefici e proporre infine una selezione delle Schede progettuali in ordine di priorità. Il Tavolo Tecnico può chiedere agli uffici proponenti l'affinamento delle schede progettuali dando un termine perentorio per la loro rielaborazione.

6. Ciascuna proposta di Programma dei progetti strategici, suo stralcio o intervento, dovrà contenere:
   - la relazione di strategia d'area che inquadra e motiva l'azione e i risultati che si intendono raggiungere e richiama, in formato essenziale, i contenuti del programma degli interventi in coerenza con gli obiettivi di valorizzazione, sviluppo economico e sociale, di integrazione e coesione richiamati dall'Art. 2 comma 117 della Legge 191 del 23 Dicembre 2009;
   - il programma degli interventi (o l'intervento) costituito dalle schede progetto (**Allegato C.1a**) che devono riportare denominazione e descrizione sintetica di ciascun intervento, la localizzazione, il costo, il cronoprogramma e il quadro economico con l'individuazione della copertura economica. Nella scheda, redatta secondo il format allegato, dovrà essere specificato il costo stimato per la redazione dell'approfondimento tecnico (corrispondente per i lavori al progetto di fattibilità tecnico economica) e i vincoli presenti nell'area d'intervento.
   - L'eventuale richiesta di trasferimento delle risorse ai sensi dell'art.8 comma 3 dell'Intesa.
7. La proposta di Programma potrà essere presentata anche per stralci in relazione agli interventi programmati e potrà ricomprendere i Progetti strategici sovra-provinciali o sovra-regionali che si intendono attuare in tale ambito territoriale.
8. La proposta di Programma complessiva deve essere approvata **entro il 31 dicembre 2022,** dall'assemblea dei sindaci dei comuni confinanti e contigui con il voto favorevole dei ⅔ degli aventi diritto al voto e recare il parere favorevole del Comune/Comuni su cui l'intervento è realizzato, prima della sua presentazione al Comitato per il tramite del relativo componente[1]. In caso di mancata approvazione, il Comitato si riserva la facoltà di prorogare i tempi o procedere d'ufficio in via sostitutiva sulla base di proposta concertata fra Regione e Provincia territorialmente interessata.
9. Il comitato paritetico può individuare direttamente progetti a valenza sovraregionale di interesse bilaterale, sempre riferiti ai territori di confine d'intesa con l'area interessata.
10. La proposta di Programma si estende fino al 2024 con la possibilità di un suo prolungamento per le annualità successive fino al 2026 per singole aree territoriali, nel caso di progettualità strategiche di respiro sovraregionale e/o nazionale, in accordo con le Regioni Lombardia e del Veneto e con le province territorialmente interessate[2]. La Proposta potrà essere oggetto di revisione/integrazione con cadenza non inferiore ad un anno. L'importo totale del programma può essere integrato con le risorse derivanti dalle economie accertate sugli interventi già approvati nelle annualità precedenti o derivanti da

1 Comma così modificato dalla deliberazione n. 1 di data 6 maggio 2022.

2 Con deliberazione n. 1 di data 6 maggio 2022, il Comitato paritetico ha disposto il prolungamento per le annualità fino al 2026, per le singole aree territoriali, coincidenti con le Province di Sondrio, Brescia, Belluno, Verona e Vicenza, della proposta di programma 2019-2024 riferita a progettualità strategiche a valenza sovraregionale o di particolare interesse.

revoche o rinunce.

FASE 3: APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI E DEI RELATIVI PROGETTI STRATEGICI

1. A seguito della presentazione della proposta di "Programma dei progetti strategici" il Comitato Paritetico procede con la valutazione della stessa in termini di coerenza con le finalità di cui alla Fase 1, alla quale potrà seguire l'approvazione oppure la richiesta, al rappresentante della Regione o della Provincia interamente montana nel Comitato Paritetico, di integrazioni e/o modifiche.
2. Qualora il Comitato valuti accoglibile la proposta, procede con deliberazione alla relativa approvazione entro 60 giorni. Nel caso in cui si proceda con il trasferimento delle risorse ai sensi dell'art.8 c.3 dell'Intesa, si applica quanto previsto nella successiva fase 4 nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento**.**
3. La delibera di approvazione del Comitato rappresenta l'avvio formale del Programma. Dopo l'avvio del programma non sono ammesse modifiche delle schede-progetto in relazione agli obiettivi e all'ambito di intervento. Qualora il soggetto attuatore non intenda più procedere nell'attuazione del progetto dovrà rinunciare al finanziamento con delibera del competente organo (per i comuni il Consiglio comunale). Le economie sono ridestinate all'area provinciale di competenza e sono oggetto di riprogrammazione secondo la disciplina prevista dalla presente Roadmap.
4. Con la delibera di approvazione sono impegnate le risorse sia per la progettazione che la realizzazione degli interventi. L'erogazione degli importi destinati alla realizzazione avverrà una volta conclusa la fase approvativa della progettazione degli interventi.
5. **Entro 90 giorni** dalla delibera di approvazione i soggetti attuatori che dispongano dell'approfondimento tecnico, devono presentarlo, unitamente alla relativa documentazione di approvazione, all'Ufficio referente dell'area di competenza, per il rilascio del nulla osta, secondo le modalità previste dal successivo punto 9. Tale termine può essere prorogato dal Comitato paritetico, a fronte di motivata richiesta del soggetto attuatore, avanzata, prima della scadenza del termine stesso, tramite l'ufficio referente[3].
6. L'approfondimento tecnico deve contenere almeno i seguenti requisiti minimi:
   a) gli obiettivi del progetto;
   b) in caso di opera pubblica un progetto svolto almeno a livello di progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 50/16;
   c) nel caso di servizi e forniture la documentazione prevista dall'art.23 c.14-15 del D.lgs 50/2016;
   d) nel caso di altre tipologie di azioni, un piano dettagliato delle attività previste, dei costi stimati e degli output previsti sia materiali che non;
   e) il cronoprogramma delle attività di progetto.
7. Laddove il soggetto attuatore non disponga dell'approfondimento tecnico, è reso disponibile il finanziamento finalizzato alla relativa progettazione, il cui importo deve essere indicato nel quadro economico dell'intervento. A tal fine, entro il medesimo termine di 90 giorni previsto al punto 5, il soggetto attuatore comunica all'Ufficio referente l'avvio del progetto, mediante la trasmissione di un atto del competente organo, di impegno all'attuazione del progetto e di assunzione dei relativi obblighi. A fronte di motivata richiesta del soggetto attuatore, avanzata prima della scadenza del termine stesso, tramite

3 Comma così modificato dalla deliberazione n. 4 di data 23 maggio 2022.

l'ufficio referente, il termine di 90 giorni può essere congruamente prorogato dal Comitato paritetico. In caso di mancato avvio entro la data così prorogata, il Comitato paritetico valuta la revoca del finanziamento[4]. A seguito della comunicazione di avvio del progetto, è erogato al soggetto attuatore un anticipo pari al 5% del costo complessivo dell'intervento per la redazione dell'approfondimento tecnico. In caso di trasferimento di risorse alla Regione o alla Provincia interamente montana di cui all'art.8 c.3 dell'Intesa tale anticipo è erogato direttamente dalla Regione e/o provincia.

8. **Entro 360 giorni** dalla data di ricezione dell'anticipo, l'approfondimento tecnico deve essere approvato dal soggetto attuatore e trasmesso all'ufficio referente della Regione/Provincia competente, congiuntamente a una dichiarazione, predisposta secondo il facsimile reso disponibile dal Fondo comuni confinanti, attestante:
   a) la coerenza dell'intervento alla scheda progetto approvata in relazione agli obiettivi e all'ambito di intervento;
   b) la conformità al Codice dei Contratti, ove applicabile;
   c) la regolarità delle procedure adottate per il suo affidamento e approvazione;
   d) l'inquadramento del progetto rispetto alla normativa sugli aiuti di Stato.
9. L'Ufficio referente competente per area effettua le verifiche istruttorie sulla base di check-list (**Allegato C.1b)** condivisa con la Segreteria tecnica ed esprime il proprio nulla osta per la sottoscrizione / atto negoziale con il soggetto attuatore. In caso di trasferimento di risorse ai sensi dell'art. 8 comma 3, la Regione/Provincia è delegata alla sottoscrizione degli atti negoziali con il soggetto attuatore. L'atto negoziale definisce tutti gli impegni a carico del soggetto attuatore e i tempi di realizzazione del progetto.
10. La mancata realizzazione dell'intervento comporta la revoca e l'obbligo a carico del soggetto attuatore di restituzione al Fondo comuni confinanti delle somme corrisposte.
11. Gli Uffici referenti possono approvare le modifiche del progetto di propria competenza, fatti salvi i casi, previsti dal Regolamento, che comportano l'approvazione in capo al Comitato paritetico.
12. Nel caso di interventi individuati direttamente dal Comitato Paritetico, con la delibera di approvazione sono definite le modalità di attuazione. L'istruttoria tecnico amministrativa per il riconoscimento del contributo è svolta dallo Sportello centrale o dagli uffici referenti incaricati.

FASE 4: MODALITA' DI GESTIONE DEL CONTRIBUTO

A) <u>In caso di trasferimento ai sensi dell'art.8 c.3 dell'Intesa</u>

1. In attuazione dell'art. 8 co. 3 dell'Intesa, e ai sensi dell'art.5 del Regolamento, in caso di trasferimento di risorse con la delibera di approvazione del Programma, il Fondo comuni confinanti eroga alla Regione ovvero alla Provincia interamente montana fino al 10% dell'importo del Programma dei progetti strategici per il territorio di competenza.
2. In conseguenza dell'avanzamento, sulla base della stima di fabbisogno comunicata dal dirigente competente della Regione, ovvero della Provincia interamente montana (ufficio referente), vengono richiesti ulteriori acconti almeno semestrali. Alla stima del fabbisogno dovrà essere allegato una attestazione che certifichi che complessivamente è stato utilizzato

4 Comma così modificato dalla deliberazione n. 4 di data 23 maggio 2022.

almeno il 70 % di quanto precedentemente erogato dal Fondo comuni confinanti.
La Regione/Provincia provvede ad erogare il contributo direttamente al soggetto attuatore secondo quanto previsto alla successiva lettera B).

B) In caso di applicazione dell'art.8 c.5 dell'Intesa

1. Nei casi in cui il programma non sia gestito direttamente da parte della Regione/Provincia interamente montana ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, il Fondo comuni confinanti provvede alla liquidazione al soggetto attuatore sulla base del nulla osta istruttorio rilasciato dai competenti uffici referenti.

C) In entrambi i casi, il Fondo comuni confinanti disciplina le modalità di liquidazione del contributo ai soggetti attuatori dei singoli progetti, in particolare con riferimento alle somme rese disponibili per la loro attuazione. Ai soggetti attuatori potranno essere corrisposte anticipazioni sulla base dei fabbisogni periodici di cassa almeno semestrali fino al 90% del contributo (compresi gli eventuali anticipi per la redazione dell'approfondimento tecnico). Il restante importo verrà erogato ad avvenuta rendicontazione finale del progetto.

ALLEGATO C.1-sub_a

SCHEDA DI PROGETTO

Codice intervento	**N.**	**CUP (se disponibile)**
TITOLO INTERVENTO		
Soggetto attuatore		
RUP Soggetto attuatore (se disponibile)	Nome……. Cognome …….	recapiti uff …….
Soggetto beneficiario		
Localizzazione intervento		
comuni Confinanti coinvolti		
comuni contigui coinvolti		
Tipologia dell'intervento (lavori/forniture/servizi e acquisti)		
Livello attuale di progettazione / attuazione		
Target (tipologia/e utenti finali)		
Durata dell'intervento		
Altri interventi correlati / sinergici del programma FCC 2019/2024		

Descrizione dell'intervento e definizione degli obiettivi	

Individuazione e descrizione dei risultati attesi e degli indicatori				
Descrizione del risultato atteso	ex ante		previsione ex post	

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'						
FASE	2021	2022	2023	2024	2025	2026
procedure valutative (ambientali, beni culturali, …)						
PFTE consegna						
approvazione progetto def/esec e VIA						
indizione gara appalto/affidamento						

inizio lavori						
fine lavori						
CRE/collaudo						
approvazione rendicontazione finale						

Modello di gestione	soggetto gestore previsto e modalità di affidamento

TIPOLOGIE DI SPESA		breve descrizione della spesa (se pertinente la tipologia). La lista non è garanzia di ammissibilità della voce di spesa. Lo scopo dell'analisi è l'acquisire elementi utili per approfondire la natura dell'intervento.
Importo lavori opere		
oneri per la sicurezza		
acquisizioni beni/forniture/servizi		
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA su lavori / beni / servizi e oneri sicurezza		
spese tecniche	**Approfondimento tecnico**-	*cit. fase 2 p.to 6 della Road Map*
	fasi successive al FTE (rilievi, progettazione, DL, sicurezza, contabilità)	
oneri per incentivi personale		
acquisizioni beni immobili		
acquisizioni aree		
spese pubblicità / commissioni gara / contributo ANAC / oneri istruttori enti		
imprevisti		
altro ….		
cassa previdenziale e IVA su spese tecniche		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		
altra tipologia di spesa (es. progetti che prevedono bando)		
management (personale/servizi esterni di alta sorveglianza del progetto o assistenza tecnica)		
TOTALE		

PIANO FINANZIARIO	
Risorse proprie (del soggetto attuatore)	
Eventuale quota di cofinanziamento da altri soggetti (specificare)	
Richiesta di contributo FCC	
Importo totale	

Analisi preliminare dello stato di acquisizione delle autorizzazioni ai fini dell'attuazione del progetto					
Conformità/Tipologia di vincolo	**verifica del campo di applicazione della procedura**			**Stato avanzamento della procedura** *(in caso affermativo)*	**allegati**
	TIPOLOGIA VINCOLO	**NO**	**SI**		
Valutazione di impatto ambientale	**VIA STATALE**	*barrare la cella corrispondente*	*barrare la cella corrispondente*	*procedura avviata/non avviata in fase di studio preliminare/istanza presentata/estremi provvedimento/….*	*a corredo della scheda*
	VIA REGIONALE o PROVINCIALE			*procedura avviata/non avviata in fase di studio preliminare/istanza presentata/estremi provvedimento/….*	
	verifica di assoggettabilità a via regionale o provinciale			*procedura avviata/non avviata/istanza assoggettabilità presentata/estremi provvedimento di assoggettabilità/….*	
	ALTRO/note				
	Il progetto è localizzato, anche parzialmente, in un Sito della Rete Natura 2000?	*barrare la cella corrispondente*	*barrare la cella corrispondente*	*procedura avviata/non avviata/in fase di redazione studio di incidenza/istanza di valutazione presentata/ estremi provvedimento/ ….*	*a corredo della scheda*

Valutazione di incidenza	**Il progetto interferisce con un Sito della Rete Natura 2000 ?**			*procedura avviata/non avviata/in fase di redazione studio di incidenza/istanza di valutazione presentata/ estremi provvedimento/ ....*	
	ALTRO/note				
Autorizzazioni beni culturali e paesaggistici	*Il progetto interessa un bene culturale così come definito dagli artt.10 e 11 del d.lgs. 42/2004 e sottoposto a provvedimento di vincolo ai sensi degli artt. 12; 13; 128 del d.lgs. 42/2004 in un area vincolata ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 42/2004, ambiti assoggettati a tutela con specifici provvedimenti (specificare)*	*barrare la cella corrispondente*	*barrare la cella corrispondente*	*procedura avviata/non avviata/istanza di valutazione presentata/ estremi provvedimento/ ....*	*a corredo della scheda*
	il progetto interessa un'area vincolata ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 42/2004 (laghi, fiumi e corsi d'acqua, territori oltre i 1600 m nelle Alpi e 1200 per gli Appennini, ghiacciai e circhi glaciali, parchi e riserve, boschi e foreste, università e usi civici, zone umide, zone archeologiche) - Specificare				
	il sito/bene non è soggetto a vincolo				
	ALTRO/note				

Parere idraulico	*Il progetto è localizzato all'interno dell'alveo di un corso d'acqua (del reticolo idrico principale o minore) o occupa superfici appartenenti al demanio idrico?*	*barrare la cella corrispondente*	*barrare la cella corrispondente*	*procedura avviata/non avviata/istanza per rilascio parere idraulico presentata/ estremi provvedimento/ ....*	*a corredo della scheda*
	ALTRO/note				
Conformità urbanistica	**TIPOLOGIA**	**NO**	**SI**	**Stato avanzamento della procedura**	**allegati**
Strumenti urbanistici	**Piano regolatore comunale/piano di governo del territorio o strumento equivalente (piano assetto territoriale/piano degli interventi..)**	*barrare la cella corrispondente*	*barrare la cella corrispondente*	*procedura di variante agli strumenti avviata/ non avviata/variante approvata/non approvata*	*a corredo della scheda*
	Piano territoriale di coordinamento provinciale				
	Piano paesistico regionale				
	ALTRO/note				

AIUTI DI STATO				
REQUISITI	**VALORE**	**DESCRIZIONE**	**VALORE**	**DESCRIZIONE**
Esistenza attività economica	SI	*barrare se affermativo*	NO	*barrare se negativo*
Bacino di utenza	Rilevanza locale	*indicare il bacino*	rilevanza internazionale	*indicare il bacino*
Proprietà	privata	*indicare il soggetto*	pubblica	*indicare il soggetto*
Attrattività investimenti	nazionali	*indicare le fonti*	esteri	*indicare le fonti*
Soggetto gestore	privato	*indicare il soggetto*	pubblico	*indicare il soggetto*
Generatore di entrate	SI	*indicare gli importi*	NO	*barrare se negativo*
Esistenza altre risorse pubbliche	SI	*indicare quali e gli importi*	NO	*barrare se negativo*

Check list PRESENTAZIONE APPROFONDIMENTO TECNICO **ALLEGATO C.1-sub_b**

Documenti	PRESENTI (SI/ NO)	NOTE
Progetto di fattibilità tecnico economica Art.23 d.lgs 50/2016 (Lavori)		
Relazione illustrativa		
Relazione tecnica		
Studio di prefattibilità ambientale		
Studi necessari per una adeguata conoscenza del contesto in cui si inserisce l'opera (indagini storiche archeologiche ambientali, topografiche, geologiche, idrogeologiche, idrauliche, …)		
Planimetria generale ed elaborati grafici		
Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2		
Calcolo sommario della spesa		
Quadro economico del progetto		
Piano particellare delle aree o rilievo di massima degli immobili		
Ulteriori documenti:		
Cronoprogramma dettagliato delle attività di progetto		
Cronoprogramma della spesa		
documento riportante gli obiettivi specifici del progetto e, ove non sufficientemente definito nell'originaria scheda intervento, un dettagliato piano degli indicatori di realizzazione e di risultato e le relative modalità di monitoraggio		

Nel caso di servizi e forniture: documentazione prevista dall'art.23 c.14-15 del D.lgs 50/2016		
FORNITURE:		
Relazione tecnico illustrativa		

SERVIZI:		
Relazione tecnico illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio		
Indicazioni per la stesura dei documenti di cui all'art. 26 c. 3 del D.Lgs 81/2008		
Calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		
Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi		
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale		
Ulteriori documenti (sia per servizi che per forniture):		
Cronoprogramma dettagliato delle attività		
Quadro economico		
Cronoprogramma della spesa		

In caso di stipula di accordi di collaborazione con Università o Enti di ricerca ovvero di affidamenti a società in house degli Enti: l'Accordo/i/Convenzione/i è corredato della specifica del piano delle attività previste, dei costi stimati e dei tempi		
Cronoprogramma dettagliato delle attività		
Quadro economico		
Cronoprogramma della spesa		
Dichiarazione attestante: la coerenza dei contenuti dell'/degli accordo/i alla scheda progetto approvata, la regolarità delle procedure adottate per tale affidamento, l'inquadramento del progetto rispetto alla normativa sugli aiuti di stato, in coerenza con la scheda progetto.		

DATA …….

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Check list 1° FABBISOGNO DI CASSA: AVVIO LAVORI

VOCI	Estremi atto	note
In caso di lavori APPROVAZIONE PROG. ESECUTIVO E DEL PIANO FINANZIARIO		
CONTRATTO D'APPALTO o altra documentazione attestante l'obbligazione verso terzi	DA VALUTARE SE INSERIRE NELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA UNA CHECK LIST APPALTI PER TUTTI GLI AFFIDAMENTI FATTI (COME NEI PROGRAMMI EUROPEI)	
VERBALE CONSEGNA LAVORI / SERVIZI / FORNITURE		
DICHIARAZIONE DEL RUP ATTESTANTE LA CONFORMITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO A BASE DI GARA ALL'APPROFONDIMENTO TECNICO OGGETTO DI NULLA OSTA	DA VALUTARE SE INSERIRE UNO SCHEMA DI TABELLA CONTENENTE L'ELENCO DEI COSTI SOSTENUTI (ES. FATTURA, DATA FATTURA, OGGETTO, MANDATO DI PAGAMENTO)	

DATA …….

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Check list FABBISOGNI DI CASSA SUCCESSIVO AL PRIMO, FINO AL 90%

VOCI	Estremi atto	note
DICHIARAZIONE DEL RUP CONCERNENTE LO STATO DI AVANZAMENTO DELL'OPERA E DELLA RELATIVA SPESA CON CERTIFICAZIONE DELL'AVVENUTO UTILIZZO DI ALMENO L'80% DELLA PRECEDENTE EROGAZIONE DA PARTE DI FCC	DA VALUTARE SE INSERIRE UNO SCHEMA DI TABELLA CONTENENTE L'ELENCO DEI COSTI SOSTENUTI (ES. FATTURA, DATA FATTURA, OGGETTO, MANDATO DI PAGAMENTO)	

DATA …….

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Check list RENDICONTAZIONE FINALE

VOCI	Estremi atto	note
ATTO FORMALE DEL SOGGETTO ATTUATORE DI APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE, DEL COLLAUDO/CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE		
ATTO FORMALE DEL SOGGETTO ATTUATORE DI APPROVAZIONE DEL RIEPILOGO DI TUTTE LE SPESE SOSTENUTE DALL'ENTE PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA/FORNITURA/SERVIZI		

DATA …….

IL FUNZIONARIO INCARICATO

ALLEGATO D

Progetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), dell'Intesa (c.d. progetti strategici o di area vasta)

LINEE GUIDA
PER LA STIPULA DELL'ACCORDO CONVENZIONALE DISCIPLINANTE LE FUNZIONI DEGLI UFFICI REFERENTI ED IL RICONOSCIMENTO DEI RELATIVI ONERI, NONCHÈ ALTRE ATTRIBUZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMI 3 E 5 DELL'INTESA

1. PREMESSA

Le presenti linee guida hanno lo scopo di fornire alcune indicazioni relative all'applicazione dell'Intesa, art. 4, comma 1, art. 6, comma 1, lettera e), punto 2, e art. 8, commi 3 e 5 e del Regolamento, art. 7, art. 8 ed art. 9 per quanto attiene la disciplina delle funzioni degli uffici referenti ed il riconoscimento dei relativi oneri.

2. ENTI DI RIFERIMENTO

Gli uffici referenti sono attivati presso le Regioni Lombardia e del Veneto e le Province di Belluno e di Sondrio, o presso altri Enti pubblici da loro individuati, e svolgono la propria attività per il rispettivo ambito territoriale.

Le Regioni Lombardia e del Veneto e le Province di Belluno e di Sondrio possono provvedere all'individuazione di altri Enti pubblici con provvedimento dei propri organi competenti da comunicare al Comitato paritetico - Fondo Comuni confinanti, prima della stipula dell'atto convenzionale ed ai fini della sua predisposizione.

3. GESTIONE DOCUMENTALE

Le richieste o le proposte di programma dei progetti strategici, inerenti la fase di concessione dei relativi finanziamenti sono presentate allo sportello "centrale" della Segreteria tecnica presso la sede della Provincia autonoma a cui spetta il coordinamento.

Lo sportello "centrale" provvede alla trasmissione in via telematica della relativa documentazione agli uffici referenti presso le Regioni Lombardia e del Veneto e le Province di Belluno e di Sondrio, o presso altri Enti pubblici da loro individuati, per lo svolgimento delle funzioni agli stessi spettanti qualora dette funzioni non siano già state dagli stessi svolte.

La documentazione inerente la gestione dei finanziamenti (richieste di pagamento, di proroghe, di varianti/modifiche etc) viene presentata direttamente agli uffici referenti da parte degli interessati dei beneficiari, anche qualora si tratti delle Regioni del Veneto e Lombardia, e delle Province di Belluno e Sondrio.

La documentazione acquisita da detti uffici nel corso dell'attività istruttoria viene conservata dai medesimi, secondo le stesse modalità operative in uso presso lo sportello "centrale" della Segreteria tecnica, costituendo presupposto per la redazione delle check-list che ne riepilogano l'attività istruttoria di riferimento; sono analogamente conservate le comunicazioni dell'esito dell'istruttoria eventualmente effettuate in via diretta nei confronti degli interessati.

Gli uffici referenti provvedono alla gestione documentale anche attraverso l'utilizzo del software denominato "Sistema di gestione del Fondo Comuni Confinanti – SIEF", al quale

saranno abilitati ad accedere.
Ad avvenuto compimento di tutti gli adempimenti connessi alla rendicontazione finale di ogni singolo intervento finanziato, l'intera documentazione riferita allo stesso viene trasmessa allo sportello "centrale" della Segreteria tecnica per la sua conservazione definitiva nell'archivio generale di deposito esistente.

4. STRUTTURA UFFICI REFERENTI

Gli enti presso cui sono attivati gli Uffici Referenti comunicano al Comitato paritetico - Fondo Comuni confinanti il nominativo ed il ruolo del proprio personale assegnato, garantendo in ogni caso la messa a disposizioni di almeno due risorse, anche a tempo parziale, di cui una con qualifica/profilo equivalente a dirigente/direttore che assume il ruolo di responsabile nei confronti del Comitato paritetico - Fondo Comuni confinanti.
Gli enti si fanno altresì carico di segnalare tempestivamente qualsiasi sostituzione di persone nei ruoli indicati.
Il personale assegnato dall'ente per l'attività degli uffici referenti opererà secondo le indicazioni ed in collegamento con lo sportello "centrale" della Segreteria tecnica, nonchè con il coordinatore della stessa presso la Provincia autonoma di riferimento.

5. RESPONSABILITA' UFFICI REFERENTI

Nell'accordo convenzionale di cui all'art. 9 co. 3 del Regolamento, sono definite titolarità e responsabilità in virtù della delega di funzioni degli Uffici referenti.

6. MODALITÀ' DI SVOLGIMENTO FUNZIONI UFFICI REFERENTI

Le risultanze delle attività spettanti agli uffici referenti vengono rese alla Segreteria tecnica tramite la compilazione di apposite check-list condivise corrispondenti alle verifiche eseguite nelle varie fasi dei compiti attribuiti.
Le chek-list vanno sottoscritte dal responsabile individuato dell'Ufficio referente. Laddove le check-list, sottoscritte dal responsabile individuato dell'ufficio referente, non siano condivise mediante strumenti informatici comuni, la trasmissione sarà concordata con la Segreteria Tecnica, in relazione all'adozione dei provvedimenti istruttori.

Gli uffici referenti provvedono inoltre:

1. secondo quanto previsto nell'accordo convenzionale, di cui all'art. 9, comma 3, del Regolamento, all'invio di comunicazioni dell'esito di istruttorie ovvero alla predisposizione degli atti afferenti l'approvazione e la gestione degli interventi finanziati;
2. ai fini dell'erogazione dei contributi ai soggetti attuatori, all'adozione degli atti relativi al pagamento, quali, nel caso di applicazione dell'art. 8 co. 3, decreti di pagamento ovvero nulla osta per l'emissione dei relativi mandati/ordinativi da parte dell'incaricato per la Provincia autonoma di Trento, titolare della contabilità speciale del Fondo comuni confinanti presso la Tesoreria dello Stato, sede di Trento.

Il Comitato paritetico – Fondo Comuni confinanti può altresì attribuire alla Regione/Provincia di _____/altro Ente, le attività della Segreteria tecnica (sportello "centrale") riguardanti le funzioni tecnico-amministrativo-contabili relative alle procedure di attivazione dei programma degli interventi e delle iniziative, nonchè le attività istruttorie, di verifica e di controllo, anche ai sensi dell'articolo 8, commi 3 e 5, dell'Intesa.

7. DURATA DELLE PRESTAZIONI

Gli uffici referenti prestano la propria attività fino alla conclusione degli adempimenti connessi a tutte le progettualità finanziate per il periodo della programmazione pluriennale stabilita dal Comitato paritetico relativamente ai progetti strategici o di area vasta.

È fatta salva in ogni caso la possibilità di apportare all'accordo convenzionale modifiche e/o integrazioni volte ad adeguarne i contenuti rispetto a nuove modalità nella gestione dei finanziamenti eventualmente introdotte dal Comitato paritetico.

8. MODALITA' DI RICONOSCIMENTO SPESE UFFICI REFERENTI

In sede di predisposizione dell'accordo convenzionale saranno individuati:

- il nominativo e la qualifica/il profilo delle figure professionali assegnate all'ufficio referente, con specifica del dirigente/direttore che assume il ruolo di responsabile nei confronti del Comitato paritetico - Fondo Comuni confinanti;
- il limite complessivo degli importi annuali riconoscibili per le spese previste a carico dell'Ente per il funzionamento dell'Ufficio referente. Tali limiti dovranno rientrare nel massimo del 1,5% delle risorse annuali assegnate all'area territoriale della Provincia di riferimento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere e), punto 2, dell'Intesa.

L'importo riconosciuto verrà poi erogato come segue:

- all'inizio di ciascun anno solare, anticipo fino al 40% del limite complessivo degli importi annuali riconosciuti;
- a consuntivo, al termine di ogni anno solare, previa presentazione da parte dell'Ente di riferimento di apposita richiesta corredata dal rendiconto delle spese sostenute dallo stesso per il funzionamento dell'Ufficio referente.
  Alla richiesta va allegata una breve relazione illustrativa delle attività svolte.
  Dal consuntivo va detratto l'anticipo.

9. ECONOMIE

Eventuali economie rilevate in sede di stipulazione dell'accordo convenzionale rispetto al limite massimo riconoscibile del 1,5% delle risorse annuali assegnate a ciascun ambito territoriale, di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c) dell'Intesa, sono ridestinate all'area territoriale della Provincia di riferimento.

FONDO COMUNI CONFINANTI
(Legge 23 dicembre 2009, n.191 e s.m.i.)

SCHEMA DI ACCORDO DI CUI ALL'ARTICOLO 9, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO DEL COMITATO PARITETICO PER LA GESTIONE DELL'INTESA DISCIPLINANTE LE FUNZIONI DEGLI UFFICI REFERENTI ED IL RICONOSCIMENTO DEI RELATIVI ONERI, NONCHÈ ALTRE ATTRIBUZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMI 3 E 5 DELL'INTESA

TRA

COMITATO PARITETICO - FONDO COMUNI CONFINANTI rappresentato da On. Dario Bond, domiciliato per la sua funzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento Affari regionali, le Autonomie e lo Sport –via della Stamperia, 8 –00187 Roma, il quale interviene ed agisce in questo atto in nome e per conto del Ministro per gli Affari Regionali e le autonomie nella qualità di suo delegato nel Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa disciplinante i rapporti per la gestione delle risorse "Fondo Comuni confinanti" di cui all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i., con funzioni di Presidente, in forza del DPCM del 28 maggio 2021;

e

REGIONE/PROVINCIA DI _____/ALTRO ENTE, con sede legale in _____, in persona del Presidente pro tempore _____ o suo Delegato …….(*citare atto di delega*);

indicati successivamente anche come "Soggetti sottoscrittori";

VISTI:

- La legge 23 dicembre 2009 n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)" come modificata dalla legge 27 dicembre 2013, n.147 e in particolare l'art.2, commi 117 e 117 bis;
- L'Intesa tra Ministero dell'Economia e Finanze, Ministero degli Affari Regionali, Regione Lombardia, Regione del Veneto e Province autonome di Trento e Bolzano, sottoscritta il 19 settembre 2014 inerente il Fondo Comuni Confinanti e le sue modalità di gestione, sostituita successivamente dall'Intesa sottoscritta in data 30 novembre 2017 ed in ultimo con la sottoscrizione del 11 giugno 2020;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", ed in particolare l'art. 15 che al comma 1 prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di "concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- Il Regolamento del Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa approvato con delibera

n. ___ del _____ dal Comitato Paritetico, in applicazione dell'Intesa da ultimo sottoscritta in data 11 giugno 2020;

PREMESSO CHE:

- per il raggiungimento degli obiettivi indicati nell'Intesa è costituito, secondo quanto stabilito dagli articoli 2 e 3, un Comitato Paritetico per la gestione delle risorse finanziarie considerate dalla stessa Intesa che si avvale per la propria attività di una Segreteria tecnica (paritetica), prevista dall'articolo 4 dell'Intesa ed avente sede presso la Provincia autonoma di Trento;
- la sopra citata Intesa sottoscritta l'11 giugno 2020 prevede in particolare:
  - all'articolo 4, comma 1, che "la Provincia autonoma cui spetta il coordinamento assicura le funzioni di supporto della Segreteria anche mediante l'apertura di uno sportello centrale presso la sede della Provincia autonoma e di uffici referenti presso le Regioni Lombardia e del Veneto e le Province di Belluno e Sondrio, o presso altri Enti pubblici da loro individuati";
  - all'articolo 6, comma 1, lettera e) una quota "in misura non superiore al 2,5% delle risorse finanziarie, per il funzionamento della Segreteria tecnica e dello sportello centrale e degli uffici referenti delle Regioni Veneto e Lombardia e delle Province di Belluno e Sondrio o degli Enti pubblici da loro individuati. Le spese comprendono il costo del personale impiegato per gli uffici o di altro personale (dando atto che ci si riferisce per questo anche a personale individuato attraverso procedure di collaborazione e assunzione anche a tempo determinato, qualora ricorrano i presupposti per l'applicabilità di quanto stabilito dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, ed in particolare dal terzo periodo, o di esternalizzazione tramite procedure di gara) di cui la Segreteria tecnica, lo sportello centrale o gli uffici referenti si avvalgono, nonché qualsiasi altra spesa per il funzionamento degli organi di cui alla presente Intesa e sono così suddivise e determinate:

    1) per la Segreteria Tecnica e lo sportello centrale presso la Provincia autonoma di Trento fino ad un massimo del 1% determinato sull'ammontare delle risorse annuali;

    2) per gli uffici referenti fino a un massimo del 1,5% determinato sulle risorse annuali assegnate a ciascun ambito territoriale di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma per l'esercizio delle funzioni istruttorie delegate e quelle relative alla attuazione del programma. Il riconoscimento delle spese agli uffici è disciplinato da apposito accordo convenzionale con i singoli soggetti destinatari, che ne definisce tempi e modalità. Le eventuali economie sono ridestinate all' area di riferimento";
- a seguito di quanto previsto dalla nuova Intesa, come sopra riportato, è indispensabile per il funzionamento e lo svolgimento delle attività gestionali del Fondo Comuni Confinanti che venga data priorità all'attivazione degli uffici referenti, in quanto le funzioni e attività agli stessi attribuite non sono gestibili centralmente in forma sussidiaria, atteso che l'Intesa vincola a detti uffici referenti fino al 1,5% delle risorse annue riguardanti gli ambiti territoriali dei cosiddetti progetti di area vasta, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 6 dell'Intesa stessa. Pertanto dette risorse non possono essere impiegate per adeguare il funzionamento dello sportello centrale;

RILEVATO che:

- l'Intesa ha riconosciuto che il principio di leale collaborazione, espressamente considerato nell'art. 120 della Costituzione, individua nella cooperazione inter-istituzionale tra tutti i livelli di governo coinvolti un significativo momento di sostegno delle dinamiche territoriali di sviluppo;
- con la modifica dell'articolo 6, comma 1, lettera e) dell'Intesa, si è inteso dimensionare in maniera più consona i servizi di Sportello e di supporto tecnico-amministrativo all'attuazione di progetti;

CONSIDERATO che il Comitato paritetico - Fondo Comuni Confinanti con propria deliberazione n. ___ del _____ - Allegato 1, ha individuato gli importi destinati alla copertura delle sopracitate spese di funzionamento degli uffici referenti suddivisi per Province e per le annualità 2019-2024, sulla base delle quote annuali assegnate in via definitiva a ciascuna area territoriale;

Tutto ciò premesso,

tra i Soggetti sottoscrittori dell'Accordo, come individuati in intestazione,

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1
OGGETTO

1. Il presente Accordo ha come oggetto la disciplina dei rapporti tra il Comitato paritetico - Fondo Comuni Confinanti e la Regione/Provincia di _____/altro Ente per le funzioni, presso quest'ultima/o, dell'Ufficio referente della Segreteria tecnica per il Fondo Comuni confinanti inerenti l'attuazione dei programmi degli interventi strategici di cui all'articolo 6, comma 1, lett. a), b) e c), dell'Intesa nel territorio della/e provincia/e di _____ ed il conseguente riconoscimento delle spese alla Regione/Provincia di _____/altro Ente, nella misura massima dell'1,5% della relativa ripartizione annuale di risorse finanziarie per lo svolgimento delle attività delegate.
2. Le funzioni delegate riguardano in ogni caso anche le attività di controllo sulle autocertificazioni/autodichiarazioni rilasciate dai soggetti beneficiari nelle varie fasi di attuazione dei progetti, nonché le verifiche in loco degli stessi.

Art. 2
ASSETTO E FUNZIONI DELL'UFFICIO REFERENTE

1. Nel rispetto del principio di leale collaborazione, il Comitato paritetico – Fondo Comuni confinanti attribuisce alla Regione/Provincia di _____/altro Ente individuato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. e), punto 2), e dell'articolo 8, commi 3 e 5, dell'Intesa, le seguenti attività della Segreteria tecnica (sportello "centrale") riguardanti le funzioni tecnico-amministrativo-contabili relative alle procedure di attivazione dei programmi degli

interventi e delle iniziative, nonché le attività istruttorie, di verifica e di controllo, come segue:

a) PROGRAMMAZIONE AREA VASTA 2019-2024 (con eventuale prolungamento al 2026, qualora disposto con l'approvazione del programma degli interventi):
tutte le attività previste dalla roadmap di individuazione dei progetti strategici, di cui all'Allegato C.1 del Regolamento approvato con deliberazione del Comitato paritetico n. ___ del _____, come specificato al successivo comma 5, lettere a) e c).
b) PROGRAMMAZIONE AREA VASTA 2013-2018 (a partire dal 2022):
tutte le attività istruttorie come specificato al successivo comma 5, lettere b) e c)
c) ATTIVITA' DI CONTROLLO:
verifiche su autocertificazioni/autodichiarazioni, come specificato al successivo comma 7.
d) VERIFICHE IN LOCO:
aventi lo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi ed il rispetto degli obblighi assunti dai soggetti beneficiari a seguito della concessione dei finanziamenti.

Restano in generale in capo alla Segreteria tecnica – sportello "centrale" le attività organizzative e di coordinamento finalizzate a sottoporre al Comitato paritetico, per la loro approvazione, le deliberazioni, nonché l'emissione dei mandati/ordinativi di pagamento dei contributi.

2. Le attività delegate di cui al comma 1 si riferiscono al programma degli interventi strategici di _____,.
3. La Regione/Provincia di _____/altro Ente si impegna a costituire presso la propria struttura l'Ufficio referente della Segreteria tecnica per il Fondo Comuni confinanti con la messa a disposizione a tempo pieno o parziale delle seguenti risorse di personale:
   a) una figura con qualifica/profilo equivalente a dirigente/direttore che assume il ruolo di responsabile nei confronti del Comitato paritetico - Fondo Comuni confinanti;
   b) una figura con qualifica/profilo ...;
   c) …
4. Il personale assegnato dalla Regione/Provincia di _____/altro Ente per l'attività dell'Ufficio referente opererà secondo le indicazioni ed in collegamento con lo sportello "centrale" della Segreteria tecnica, nonchè con il coordinatore della stessa presso la Provincia autonoma di riferimento.
5. L'Ufficio referente presso la Regione/Provincia di _____/altro Ente si impegna a svolgere le funzioni istruttorie delegate, provvedendo in particolare:
   a) con riferimento ai progetti strategici finanziati nell'ambito della programmazione 2019-2024, alla predisposizione dei provvedimenti deliberativi e non da sottoporre al Comitato paritetico o al suo Presidente ai fini dell'approvazione dei programmi e dei relativi progetti strategici, nonché all'adozione degli atti istruttori anche riferiti alle liquidazioni, ai sensi delle linee guida e della roadmap per la presentazione e l'individuazione degli interventi di cui agli Allegati C e C.1 del Regolamento approvato con deliberazione del Comitato paritetico n. ___ del _____ Tali adempimenti sono in particolare specificati nell'Allegato 1, costituente parte integrante e sostanziale del presente Accordo*;*
   b) con riferimento ai progetti strategici finanziati nell'ambito della programmazione 2013-2018, alla predisposizione dei provvedimenti deliberativi e non da sottoporre al Comitato paritetico o al suo Presidente ai fini dell'approvazione di modifiche alle

convenzioni "trasversali" in essere per l'attuazione degli interventi, nonché all'adozione di tutti gli atti istruttori delegati con le convenzioni trasversali e alle liquidazioni dell'anticipo del 10%, delle liquidazioni dei successivi fabbisogni di cassa, delle liquidazioni a saldo e delle liquidazioni della riserva del 3%, come specificato nell'Allegato 2, costituente parte integrante e sostanziale del presente Accordo;

c) all'istruttoria delle modifiche, delle variazioni e delle proroghe di tutte le tipologie di intervento, da sottoporre agli organi del Fondo Comuni confinanti, nonché alle comunicazioni dell'esito definitivo agli enti interessati.

6. Gli atti riferiti alle liquidazioni dei contributi ai soggetti beneficiari sono costituiti dai decreti di pagamento della Segreteria tecnica, quali nulla osta per l'emissione dei relativi mandati/ ordinativi da parte dell'incaricato per la Provincia autonoma di Trento, titolare della contabilità speciale del Fondo comuni confinanti presso la Tesoreria dello Stato, sede di Trento.
7. L'Ufficio referente svolge altresì l'attività di controllo sugli interventi strategici dell'area vasta di _____, fornendo la propria valutazione sull'esito dei controlli effettuati ai fini dell'eventuale revoca parziale o integrale del contributo in considerazione della diversa portata delle difformità rilevate.
8. Le risultanze delle attività spettanti all'Ufficio referente vengono rese alla Segreteria tecnica tramite la compilazione, ove ritenuto necessario, di apposite check-list condivise delle voci corrispondenti ai controlli eseguiti nelle varie fasi dei compiti attribuiti. Le chek-list vanno sottoscritte dal responsabile individuato dell'Ufficio referente. Laddove le check-list, sottoscritte dal responsabile individuato dell'ufficio referente, non siano condivise mediante strumenti informatici comuni, la trasmissione sarà concordata con la Segreteria Tecnica, in relazione all'adozione dei provvedimenti istruttori.

Art. 3
TITOLARITA' UFFICIO REFERENTE

1. L'Ufficio referente presso la Regione/Provincia di _____/altro Ente è direttamente titolare e responsabile, secondo la struttura indicata all'art. 2, comma 3, dell'adempimento del presente Accordo e, in particolare, delle attività descritte all'art. 2, comma 5, lettere a), b), c), nonché delle attività di controllo di cui al comma 7 del medesimo articolo.

Art. 4
ATTIVAZIONE E RUOLO UFFICIO REFERENTE

1. La Regione/Provincia di _____/altro Ente comunicherà al Comitato paritetico – Fondo Comuni confinanti l'attivazione, da disporsi entro _____mesi dalla data di stipula del presente accordo, dell'Ufficio referente fornendo l'indicazione dei nominativi e delle qualifiche/profili delle figure professionali assegnate unitamente alla specifica del dirigente/direttore che assume il ruolo di responsabile nei confronti dello stesso Comitato paritetico - Fondo Comuni confinanti.
2. La Regione/Provincia di _____/altro Ente segnalerà tempestivamente qualsiasi sostituzione di persone nei ruoli indicati ovvero qualsiasi integrazione con ulteriori figure professionali.

3. L'Ufficio referente dovrà essere in ogni caso dotato di autonomia funzionale rispetto ad altri settori della Regione/Provincia di _____/alto Ente incaricati della gestione attuativa degli interventi, in quanto soggetti attuatori ovvero titolari del trasferimento di risorse di cui all'articolo 8, comma 3, dell'Intesa.

Art. 5
FLUSSO DOCUMENTALE FRA I SOGGETTI SOTTOSCRITTORI

1. La documentazione per lo svolgimento delle funzioni delegate all'Ufficio referente viene presentata allo stesso direttamente da parte degli interessati, anche qualora si tratti delle Regioni del Veneto e Lombardia, e delle Province di Belluno e Sondrio, per il caso di erogazione dei finanziamenti tramite trasferimento di risorse ai sensi dell'art. 8, comma 3, dell'Intesa; nel caso in cui venga invece prodotta allo sportello "centrale" della Segreteria tecnica presso la sede della Provincia autonoma a cui spetta il coordinamento, la documentazione verrà inoltrata dal medesimo sportello "centrale" all'Ufficio referente.
2. La documentazione acquisita dall'Ufficio referente nel corso della propria attività viene conservata dal medesimo, secondo le stesse modalità operative in uso presso lo sportello "centrale" della Segreteria tecnica, costituendo presupposto per la redazione delle check-list che ne riepilogano l'attività istruttoria di riferimento; sono analogamente conservate le comunicazioni dell'esito definitivo dell'istruttoria eventualmente effettuate in via diretta nei confronti degli interessati.
3. L'Ufficio referente provvede alla gestione documentale anche attraverso l'utilizzo del software denominato "Sistema di gestione del Fondo Comuni Confinanti – SIEF", al quale sarà abilitato ad accedere.
4. Ad avvenuto compimento di tutti gli adempimenti connessi alla rendicontazione finale di ogni singolo intervento finanziato, l'intera documentazione riferita allo stesso viene trasmessa dall'Ufficio referente allo sportello "centrale" della Segreteria tecnica per la sua conservazione definitiva nell'archivio generale di deposito esistente. Per archiviazione si intende sia quella riferita alla documentazione originariamente fornita e perfezionatasi in modalità digitale sia quella originariamente perfezionatasi in modalità cartacea.

Art. 6
RICONOSCIMENTO SPESE UFFICIO REFERENTE

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), punto 2), dell'Intesa sottoscritta l'11 giugno 2020, l'Ufficio referente potrà usufruire fino a un massimo del 1,5% determinato[1] sulle risorse annuali assegnate con decorrenza dall'annualità 2019, a ciascun ambito territoriale, di cui alle lettere a), b) e c) dello stesso comma 1 dell'articolo 6, per l'esercizio delle funzioni istruttorie delegate con il presente Accordo e quelle relative alla attuazione del programma.
2. Entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento delle attività, la Regione/ Provincia di _____/altro Ente provvederà a comunicare al Comitato paritetico – Fondo Comuni confinanti la quantificazione presunta, entro il limite massimo annuo del 1,5%

1 Sulla base della deliberazione del Comitato paritetico n. ___ del _____ il limite massimo annuo del 1,5% a valere per il periodo 2019-2024 è stato determinato per la/le Provincia/Province di ____ interessata/e dall'Accordo nell'importo di € _____ per ciascuna di dette annualità.

come sopra individuato, delle spese che dovrà sostenere nell'anno successivo per il funzionamento dell'Ufficio referente. In prima applicazione e qualora l'attivazione dell'Ufficio referente sia disposta in corso d'anno, tale quantificazione presunta dovrà essere comunicata unitamente all'attivazione stessa e riferita alle spese da sostenere entro la parte restante dell'anno.

Art. 7
TERMINI E MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL RICONOSCIMENTO SPESE UFFICIO REFERENTE

1. La liquidazione da parte del Comitato paritetico – Fondo Comuni confinanti degli importi riconosciuti alla Regione/Provincia di _____/altro Ente per le spese dell'Ufficio referente avverrà annualmente con le seguenti modalità:
   - all'inizio di ciascun anno solare ovvero all'attivazione dell'Ufficio referente, di cui all'articolo 3, comma 1, qualora l'attivazione sia avvenuta in corso d'anno, anticipo del 40% (quarantapercento) dell'importo di quantificazione presunta di spese che dovranno essere sostenute dalla Regione/Provincia di _____/altro Ente, come comunicato ai sensi dell'articolo 6 comma 2;
   - a consuntivo, al termine di ogni anno solare, previa presentazione da parte della Regione/Provincia di _____/altro Ente di apposita richiesta corredata dal rendiconto delle spese sostenute dallo stesso per il funzionamento dell'Ufficio referente.
     Alla richiesta va allegata una breve relazione illustrativa delle attività svolte.
     Dal consuntivo va detratto l'anticipo.

Art. 8
EFFICACIA E DURATA DELL'ACCORDO

1. Il presente Accordo ha efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e fino alla conclusione degli adempimenti connessi a tutte le progettualità finanziate per il periodo della programmazione pluriennale 2019-2024 stabilita dal Comitato paritetico relativamente ai progetti strategici o di area vasta ovvero al suo prolungamento al 2026, qualora disposto con la deliberazione di approvazione del programma degli interventi.

Art. 9
SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Spetta ai Presidenti del Comitato paritetico – Fondo Comuni confinanti e della Regione/Provincia di _____/altro Ente, o loro delegati, dirimere, in via bonaria ed amichevole, le controversie che dovessero insorgere tra gli Enti Sottoscrittori in ordine all'interpretazione ed all'attuazione del presente Accordo.
2. In mancanza di accordo sulle controversie, le stesse saranno deferite al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per il Veneto/la Lombardia.

Art. 10
DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori ed ha validità per la sua intera durata.
2. Per concorde volontà delle parti l'Accordo può essere prorogato, modificato e/o integrato.

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.15 c.2 bis della L. 241/90

IL PRESIDENTE DEL COMITATO PARITETICO
PER LA GESTIONE DELL'INTESA
PER IL FONDO COMUNI CONFINANTI
- On. Dario Bond -

IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE/PROVINCIA DI
_____/ALTRO ENTE
- _____ -

FAC-SIMILE

Parte integrante e sostanziale dello schema di Accordo Uffici referenti – ALLEGATO 1

PROGETTI STRATEGICI 2019-2024 con eventuale prolungamento al 2026		
Elenco Attività	**Amministrativa/Tecnica (precisare la fase - prevalenza della fase tra tecnica e/o amministrativa)**	**Documenti e informazioni di riferimento per l'espletamento dell'attività indicata**
APPROVAZIONE PROPOSTA DI PROGRAMMA		
Esame della documentazione prodotta dal soggetto proponente		*- Linee guida e roadmap allegato al Regolamento approvato con la deliberazione n. ... del ...*
...		
COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROGETTO		
Esame della documentazione prodotta dal soggetto attuatore		*- Linee guida e roadmap allegato al Regolamento approvato con la deliberazione n. ... del ...*
...		
VERIFICA APPROFONDIMENTO TECNICO		
Esame della documentazione prodotta dal soggetto attuatore		*- Linee guida e roadmap allegato al Regolamento approvato con la deliberazione n. ... del ...*
Provvedimenti del Comitato paritetico		
...		
LIQUIDAZIONE ANTICIPO DEL 10%		
Esame della documentazione prodotta dal soggetto attuatore		
...		
LIQUIDAZIONE FABBISOGNI DI CASSA		
Esame della documentazione prodotta dal soggetto attuatore		
...		
LIQUIDAZIONE SALDO		
Esame della documentazione prodotta dal soggetto attuatore		
...		
...		
...		
...		

L'Ufficio referente presso la Regione/Provincia di ____/altro Ente è direttamente titolare e responsabile, secondo la rispettiva struttura organizzativa, degli adempimenti inerenti le attività di cui sopra, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 dello schema di Accordo.

FAC-SIMILE

Parte integrante e sostanziale dello schema di Accordo Uffici referenti – ALLEGATO 2

PROGETTI STRATEGICI 2013-2018		
Elenco Attività	**Amministrativa/Tecnica (precisare la fase - prevalenza della fase tra tecnica e/o amministrativa)**	**Documenti e informazioni di riferimento per l'espletamento dell'attività indicata**
APPROVAZIONE PROPOSTE DI PROGRAMMA E RELATIVE MODIFICHE		
Esame della documentazione prodotta dalla Regione/Provincia		*- Linee guida e roadmap di cui alla deliberazione n. 11 del 16 novembre 2015* *- Convenzione "trasversale" e suoi atti aggiuntivi (modifiche alla proposta di Programma)*
Provvedimento del Comitato paritetico		*- Deliberazione, convenzione "trasversale" e relativi allegati (proposta di Programma)* *- Deliberazione, atto aggiuntivo a convenzione "trasversale" e suoi allegati (modifiche sostanziali della proposta di Programma)* *- Deliberazione (variazioni del soggetto attuatore)* *- Lettera di presa d'atto (modifiche non sostanziali della proposta di Programma)*
Inserimento della proposta di Programma o delle modifiche nel sistema informativo elettronico FCC		
LIQUIDAZIONE ANTICIPO DEL 10%		
Esame della documentazione prodotta dalla Regione/Provincia (provvedimento del dirigente responsabile della Regione/Provincia)		*- Dichiarazione di adempimento alle disposizioni previste dagli articoli 4, 6 e 8 della convenzione "trasversale"* *- Rispetto del termine di avvio del progetto (art. 4, comma 2, della convenzione "trasversale")* *- Sottoscrizione della convenzione "verticale" o accordo quadro, verifica da parte della Regione/Provincia della fattibilità del progetto e del rispetto delle norme sugli aiuti di Stato (art. 8, comma 2, della convenzione "trasversale")* *- Verifica da parte della Regione/Provincia della copertura relativa alla quota di cofinanziamento* *- Espressione del nulla osta alla liquidazione (art. 6, comma 1, lett. b), della convenzione "trasversale")* *- Indicazione CUP del progetto e conto di tesoreria presso Banca d'Italia per l'accreditamento di quanto richiesto*
Richiesta di eventuali integrazioni		
Liquidazione: - decreto di pagamento - mandato di pagamento		
Gestione della contabilità del Fondo Comuni Confinanti (sistema informativo elettronico FCC – SIEF)		

Elenco Attività	Amministrativa/Tecnica (precisare la fase - prevalenza della fase tra tecnica e/o amministrativa)	Documenti e informazioni di riferimento per l'espletamento dell'attività indicata
LIQUIDAZIONE FABBISOGNI DI CASSA		
Esame della documentazione prodotta dalla Regione/Provincia (provvedimento del dirigente responsabile della Regione/Provincia)		*- Espressione del nulla osta alla liquidazione (art. 6, comma 1, lett. b), della convenzione "trasversale")* *- Verifica dei modelli di fabbisogno di cassa condivisi dalla Segreteria tecnica nella seduta del 9 novembre 2017 (applicazione della proporzione del finanziamento FCC alle voci di spesa, indicazione degli estremi dei contratti o atti equivalenti tra i documenti a supporto delle spese riportate, spese successive al 1° gennaio 2016, rispetto utilizzo 80% delle precedenti erogazioni, firma digitale dei modelli)* *- Dichiarazione di conformità dell'intervento rispetto al progetto di fattibilità* *- Dichiarazione di rispetto dei termini di affidamento e di completamento del progetto* *- Indicazione CUP del progetto e conto di tesoreria presso Banca d'Italia per l'accreditamento di quanto richiesto*
Richiesta di eventuali integrazioni		
Liquidazione: - decreto di pagamento - mandato di pagamento		
Gestione della contabilità del Fondo Comuni Confinanti (sistema informativo elettronico FCC – SIEF)		

LIQUIDAZIONE SALDO		
Esame della documentazione prodotta dalla Regione/Provincia (provvedimento del dirigente responsabile della Regione/Provincia)		*- Espressione del nulla osta alla liquidazione (art. 6, comma 1, lett. b), della convenzione "trasversale")* *- Indicazione estremi provvedimenti adottati dal soggetto attuatore di approvazione della regolare esecuzione dell'intervento e di riepilogo delle spese sostenute (art. 8, comma 2, della convenzione "trasversale")* *- Dichiarazione di sostenimento dei costi a partire dal 1° gennaio 2016 ed entro il termine di completamento del progetto* *- Dichiarazione di rispetto del termine di completamento del progetto* *- Dichiarazione di conformità del progetto realizzato rispetto a quello ammesso a finanziamento* *- Indicazione CUP del progetto e conto di tesoreria presso Banca d'Italia per l'accreditamento di quanto richiesto*
Richiesta di eventuali integrazioni		
Liquidazione: - decreto di pagamento - mandato di pagamento		
Gestione della contabilità del Fondo Comuni Confinanti (sistema informativo elettronico FCC – SIEF)		

Elenco Attività	Amministrativa/Tecnica (precisare la fase - prevalenza della fase tra tecnica e/o amministrativa)	Documenti e informazioni di riferimento per l'espletamento dell'attività indicata
LIQUIDAZIONE RISERVA DEL 3%		
Esame della documentazione prodotta dalla Regione/Provincia (provvedimento del dirigente responsabile della Regione/Provincia)		*- Espressione del nulla osta alla liquidazione (art. 6, comma 1, lett. b), della convenzione "trasversale")* *- Dichiarazione di raggiungimento degli obiettivi specifici del progetto* *- Indicazione conto di tesoreria presso Banca d'Italia per l'accreditamento di quanto richiesto*
Richiesta di eventuali integrazioni		
Liquidazione - decreto di pagamento - mandato di pagamento		
Gestione della contabilità del Fondo Comuni Confinanti (sistema informativo elettronico FCC – SIEF)		

L'Ufficio referente presso la Regione/Provincia di ____/altro Ente è direttamente titolare e responsabile, secondo la rispettiva struttura organizzativa, degli adempimenti inerenti le attività di cui sopra, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 dello schema di Accordo.